

# ASSICREDIT Stock

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE E A PREMIO ANNUO A  
PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco Vita S.p.A.)

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI A PROTEZIONE DEL CREDITO (Assimoco S.p.A.)  
per i casi di Invalidità Permanente Totale - Inabilità Temporanea Totale - Perdita Involontaria  
d'Impiego - Ricovero Ospedaliero

Il presente Set Informativo, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale Vita (DIP Vita)
- Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni)
- Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi)
- Condizioni di Assicurazione (*REDATTE IN BASE ALLE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI DEGLI INTERMEDIARI PER I CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI*)
- Fac-simile di Proposta
- Fac-simile della Scheda di Adesione

deve essere consegnato al Richiedente prima della sottoscrizione della Proposta, ovvero, della Scheda di Adesione

Set Informativo aggiornato a giugno 2026

## AREA CLIENTI

### La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](http://assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

#### DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI  
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE  
MODIFICHE AI DATI  
PERSONALI**



**RICHIEDERE  
L'APERTURA  
DI UN SINISTRO**



**E MOLTO ALTRO**

## Iscritto in 4 semplici passaggi

#### Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (*lo trovi nell'intestazione del **contratto***)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



#### **VAI SU ASSIMOCO.IT**

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina «Accedi ai tuoi servizi» clicca sulla voce «Registrati».



#### **COMPILA I CAMPI**

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



#### **CONTROLLA LA TUA EMAIL**

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



#### **COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE**

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

## Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COOperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, il Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato significativamente l'offerta specifica per il Terzo Settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello ed un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" ed oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede anche un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

### **ASSIMOCO S.P.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7  
20141 Milano (MI)

[www.assimoco.it](http://www.assimoco.it)

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it)

Indirizzo di posta elettronica per reclami: [ufficioreclamipremi@assimoco.it](mailto:ufficioreclamipremi@assimoco.it)

### **ASSIMOCO VITA S.P.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7  
20141 Milano (MI)

[www.assimoco.it](http://www.assimoco.it)

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it)

Indirizzo di posta elettronica per reclami: [ufficioreclamivita@assimocovita.it](mailto:ufficioreclamivita@assimocovita.it)

## **Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana che ha assunto la qualifica di Società Benefit**

### **COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?**

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

### **COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT?**

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato.

Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

### **IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE**

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

# Assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente e a premio annuo a protezione del Credito (Credit Protection Insurance - CPI)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi  
dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Vita)

Assimoco Vita S.p.A.

**ASSICREDIT STOCK**

Data ultimo aggiornamento 06/2026 – Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

ASSICREDIT STOCK, la cui sottoscrizione è facoltativa, è un'assicurazione collettiva temporanea per il caso di morte a capitale decrescente e a premio annuo, dedicata ai clienti delle Banche aderenti al circuito Assicura Agenzia S.r.l. che ha stipulato un'apposita convenzione con la Compagnia. La polizza può essere sottoscritta solo in abbinamento a un contratto di finanziamento sottoscritto da oltre 90 giorni presso la Banca. Questa assicurazione viene proposta in abbinamento alle polizze offerta da Assimoco S.p.A..



### Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

#### ✓ **LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO**

Ti puoi assicurare per un capitale massimo di 700.000 euro.

#### ✓ **GARANZIE OFFERTE DALLA POLIZZA**

La garanzia offerta è la seguente:

- a) **GARANZIA IN CASO DI DECESSO:** in caso di morte dell'assicurato nel periodo di copertura, la Compagnia paga al/ai beneficiario/i da te indicato/i il capitale assicurato al momento del decesso.

- ✗ Non è assicurato l'evento (morte) se non sei in regola con il pagamento dei premi.
- ✗ Non puoi sottoscrivere la polizza se il tuo stato di salute o la tua professione vengono valutati dalla Compagnia come non assicurabili.



### Che cosa NON è assicurato?

#### ✗ **Non ti puoi assicurare**

- se hai un'età contrattuale inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni al momento della stipula della polizza;
  - se hai un'età superiore a 80 anni alla scadenza della polizza;
  - se il finanziamento a cui è abbinata la polizza ha una durata residua inferiore o uguale a 60 mesi o superiore a 240 mesi e durata iniziale superiore a 336 mesi;
  - se il finanziamento a cui è abbinata la polizza è di importo inferiore o uguale a 30.000 euro o superiore a 700.000 euro. Tale importo viene elevato a 1.000.000 euro in caso di finanziamento cointestato;
  - se il periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la data di decorrenza delle coperture assicurative è superiore a 8 anni o inferiore a 90 giorni.
  - se hai la residenza all'estero.
- ✗ Non è assicurato un valore di riscatto o un capitale a scadenza. Infatti, se nel corso della durata della polizza non si è verificato il decesso dell'assicurato, alla scadenza della copertura assicurativa nessun importo viene pagato dalla Compagnia.
  - ✗ Non è assicurato l'evento (morte) che si verifichi dopo la scadenza di polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Sì, ci sono limiti di copertura.

- ! La garanzia offerta dalla polizza prevede dei casi in cui la Compagnia non presta la copertura. I **principali casi di esclusione** riguardano: dolo; delitti dolosi; fatti di guerra; corse di velocità; incidente di volo; pratica di una attività sportiva pericolosa; suicidio; malattie già diagnosticate e infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della polizza; abuso di alcool; uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili; svolgimento di una professione non assicurabile.
- ! Se sottoscrivi la polizza rispondendo alle domande del Questionario Assuntivo ma senza effettuare visita medica (possibilità prevista solo fino a determinati limiti di età e di capitale assicurato), **per i primi 90 giorni la copertura è limitata e opera solo in caso di evento causato da infortunio.**
- ! Sono previste limitazioni specifiche per morte dovuta a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate.



### Dove vale la copertura?

La copertura è valida senza limiti territoriali salvo i casi di esclusione riportati alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



### Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto del/dei beneficiario/i di ottenere il pagamento della prestazione.
- Se l'assicurato muore deve essere presentata richiesta scritta accompagnata dalla documentazione che segue: copia del contratto di finanziamento; certificato di morte; documento di identità valido di ogni Beneficiario; consenso di ogni Beneficiario al trattamento dei dati personali; modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica di ogni Beneficiario; relazione medica sulle cause del decesso; in caso di decesso per malattia copia integrale delle cartelle cliniche; in caso di morte violenta copia del verbale predisposto dall'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all'accaduto; in presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d'agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione; atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, da cui deve risultare:
  - a) se l'assicurato abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato;
  - b) l'esatta individuazione degli "eredi legittimi" dell'assicurato al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari.In caso di beneficiario società o ente, devono essere consegnati i seguenti ulteriori documenti: statuto o visura camerale; copia di un documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.



### Quando e come devo pagare?

- Puoi pagare i premi mediante SEPA (addebito sul C/C), bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia, altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.
- Il premio è annuale e deve essere versato anticipatamente per tutta la durata della polizza e comunque non oltre la data di decesso dell'assicurato.
- Il premio è determinato in base all'età contrattuale dell'assicurato, alla durata dell'assicurazione, al debito residuo dell'importo inizialmente richiesto a titolo di contratto di finanziamento, al tasso annuo di riferimento (TAN) utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del capitale e in funzione dell'eventuale periodo di preammortamento da te definito.
- I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La durata della polizza è stabilita in funzione della durata del finanziamento collegato e viene calcolata in mesi interi.
- La durata massima dipende dalla tua età e non può in ogni caso essere superiore a 240 mesi.
- La polizza si intende conclusa nel momento in cui la stessa viene firmata e il premio di perfezionamento è pagato. La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza o dal giorno di pagamento del premio di perfezionamento se successivo al giorno di decorrenza e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicati sulla polizza.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Puoi revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto inviando una raccomandata alla Compagnia.
- Puoi recedere dal contratto inviando una raccomandata alla Compagnia entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
- Puoi risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e inviando comunicazione scritta alla Compagnia.
- In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento collegato puoi risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e inviando comunicazione scritta alla Compagnia. In alternativa puoi richiederne la prosecuzione.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

La polizza non prevede né la facoltà di riscatto né quella di riduzione.

# Polizza Credit Protection Insurance (CPI)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Assicredit Stock"

Le informazioni contrattuali e precontrattuali complete riferite al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

ASSICREDIT STOCK è un prodotto volto a tutelarti qualora, avendo già stipulato un finanziamento con un Istituto di Credito, tu voglia garantirti una protezione che ti sostenga nel rimborso del debito contratto in caso di grave infortunio e/o malattia o di perdita (totale o parziale) del tuo reddito.



### Che cosa è assicurato?

È assicurato:

- ✓ Invalità Permanente Totale: il caso di infortunio o malattia che comporti come conseguenza un'invalità permanente totale (IPT) uguale o superiore al 60%. *Questa copertura opera qualunque sia la tua professione.*
- ✓ Inabilità Temporanea Totale: il caso di infortunio o malattia che comporti come conseguenza un'inabilità temporanea totale (ITT). *Questa copertura opera se svolgi la professione di Lavoratore autonomo o Dipendente pubblico.*
- ✓ Perdita Involontaria d'Impiego: lo stato di disoccupazione conseguente a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (PII). *Questa copertura opera se svolgi la professione di Lavoratore dipendente del settore privato.*
- ✓ Ricovero Ospedaliero: il caso un infortunio o malattia che comporti come conseguenza un ricovero ospedaliero (RO). *Questa copertura opera se non svolgi nessuna professione (Non lavoratore).*

**La copertura IPT è sempre operante.**

**Delle coperture ITT, PII e RO è operante solo quella corrispondente alla professione (Stato lavorativo) in essa specificato.**

Per la copertura IPT ti sarà rimborsato l'importo residuo totale del finanziamento alla data dell'infortunio o alla data della richiesta effettuata agli enti previdenziali preposti al riconoscimento e certificazione dell'invalità da malattia, tale importo è ricavato dal piano di decrescenza previsto dall'assicurazione.

Per la copertura ITT, PII e RO attivata, ti sarà rimborsato l'importo della rata mensile del finanziamento, come calcolata dal piano di decrescenza previsto dall'assicurazione; è previsto il rimborso di 12 rate mensili per ciascun sinistro, con il massimo di 48 rate mensili per l'intera durata della polizza.



### Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se:

- ✗ hai un'età anagrafica inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni al momento della stipulazione.
- ✗ hai un'età superiore a 80 anni alla scadenza dell'assicurazione.
- ✗ svolgi una delle professioni pericolose non assicurabili.
- ✗ hai la tua residenza all'estero.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! la copertura non è abbinabile a finanziamenti già stipulati da più di 96 mesi e con una durata residuale uguale o inferiore a 60 mesi.
- ! sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! è prevista una franchigia fissa deducibile dall'importo da indennizzare.
- ! è previsto un periodo di carenza, cioè un periodo temporale dove l'assicurazione non opera.
- ! coperture ITT, PII, RO: puoi perdere il diritto alla prestazione garantita se non comunichi la variazione dello stato lavorativo previsto da ciascuna garanzia.
- ! dopo aver stipulato la copertura, puoi perdere il diritto alla prestazione garantita se non comunichi di svolgere una delle professioni pericolose non assicurabili
- ! copertura IPT: il rimborso dell'importo residuo del finanziamento in caso di sinistro, comporta la cessazione immediata della copertura.
- ! coperture ITT, PII e RO: dopo il rimborso di un sinistro, non ti sarà rimborsato un successivo sinistro prima che siano trascorsi 60 giorni.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Coperture IPT, ITT e RO: sei coperto per gli infortuni occorsi e le malattie insorte in tutto il mondo.
- ✓ Copertura PII: sei coperto se il tuo contratto di lavoro è conforme alla legislazione italiana in materia di lavoro. Qualora lavori all'estero, sei coperto se il tuo contratto di lavoro è conforme alla legislazione italiana.



### Che obblighi ho?

Hai l'obbligo:

- di dichiarare il tuo effettivo stato di salute rispondendo in maniera veritiera a tutte le domande del Questionario Assuntivo, insieme alle altre domande non di carattere sanitario. Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o far decadere la copertura.
- di comunicare per iscritto alla Compagnia qualsiasi cambiamento dello stato lavorativo nel corso della durata dell'assicurazione.
- di denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando alla Compagnia o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento.



### Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio (comprensivo di imposte di legge) - per l'intera durata - ogni anno fino alla scadenza della copertura.

Puoi pagare i premi mediante SEPA (addebito sul C/C), bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia, altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza.

La copertura può avere una durata massima di 240 mesi.

Qualora non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti solo dalle ore 24 del giorno del pagamento.



### Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza con comunicazione scritta alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione.

Puoi chiedere di annullare la polizza se cambi lo Stato Lavorativo e non vuoi sostituire la garanzia corrispondente al nuovo stato.

In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento collegato puoi risolvere la polizza sospendendo il pagamento dei premi e inviando comunicazione scritta alla Compagnia. In alternativa puoi richiederne la prosecuzione.

La polizza, non disdettata, termina definitivamente alla data di scadenza senza obblighi da parte tua.

# Assicurazione CREDIT PROTECTION INSURANCE (CPI)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)



## Prodotto ASSICREDIT STOCK

Data ultimo aggiornamento 06/2026 - Il DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

**Assimoco Vita S.p.A. – Compagnia di assicurazione sulla vita - Società a socio unico Assimoco S.p.A.**

Società appartenente al "Gruppo Assimoco" (iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI); tel. 02/269621; fax 02/26920886; sito internet: [www.assimoco.it](http://www.assimoco.it); email: [info@assimoco.it](mailto:info@assimoco.it); Posta Elettronica Certificata (PEC): [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it); Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587; R.E.A. n. 1451110; P.I. 11259010152\*; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 23.10.1990 – G.U. n. 279 del 29.11.1990. Albo Imprese IVASS n. 1.00092. \* Per fatturazione P.IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il patrimonio netto ammonta a euro 416,912 milioni e il risultato economico ammonta a euro 27,447 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 253,9%.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>

### Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Movimento Cooperativo

Sede Legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI). Fax 02/26962266; Posta Elettronica Certificata (PEC) [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it). Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588; R.E.A. n. 1086823; P.I. 11259020151\*; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979, G.U. n. 195 del 18.07.1979; Albo Imprese IVASS n. 1.00051. Capogruppo del Gruppo Assimoco (iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 051). \* Per fatturazione P.IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il patrimonio netto ammonta a euro 516,756 milioni e il risultato economico ammonta a euro 16,167 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 277%.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>

Al contratto si applica la legge italiana

### Prodotto

#### Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.

#### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Questa polizza non prevede la copertura di rischi diversi dal caso di morte, invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60% (ITP), perdita involontaria di impegno (PII), inabilità temporanea totale (ITT), ricovero ospedaliero (RO) dell'Assicurato.

#### Ci sono limiti di copertura?

**Ramo Vita:** Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Vita specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

**GARANZIA DECESSO.** E' escluso il decesso dovuto, correlato o causato direttamente o indirettamente da: dolo della Contraente, del Richiedente, dell'Assicurato o del Beneficiario; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari; partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; attività pericolosa, svolta dall'Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3° grado), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, sci alpinismo, bob, immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (maggiore di 60 miglia dalla costa), parasailing, gare di automobilismo e/o di motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), elicottero, parapendio, deltaplano, parading, paracadutismo, rafting, pratica del pugilato e lotta, corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, competizioni o relative prove e allenamenti ippici,

caccia grossa, safari, competizioni ciclistiche, canoa, kayak, atletica pesante; suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione; malattie già diagnosticate e infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione e le relative conseguenze e seguiti, se non dichiarati e opportunamente valutati da Assimoco Vita come assicurabili; abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili; lo svolgimento da parte dell'Assicurato di una delle professioni: pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo; hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri; collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli; pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi); addetto di impianti di energia nucleare; fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche; palombaro, sommergebilista; acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli; controfigura, stuntman; sportivo, professionista o dilettante, che esercita una qualsiasi attività sportiva a fronte di un corrispettivo economico.

**Sinistro che colpisca più persone:** L'assicurazione prevede una limitazione in caso di sinistro che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone. Assimoco Vita paga fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Tale importo andrà suddiviso in relazione al numero di persone colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

**Rami Danni:** Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni specifichiamo i seguenti ulteriori dettagli.

**GARANZIE IPT, ITT E RO.** Sono escluse le conseguenze di infortunio e malattia causati e/o provocati: da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); dall'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; da eventi direttamente connessi a stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, lotta armata, insurrezione, atti terroristici. La presente esclusione non si applica agli infortuni occorsi entro un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto, l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in un paese straniero dove tali eventi non esistevano o non erano in atto al momento del suo arrivo nel paese estero; da incidenti di volo occorsi durante viaggi a bordo - anche come membro dell'equipaggio - di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota titolare di brevetto non idoneo, compresi il volo a bordo di deltaplano, ultraleggero, aliante, aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), parapendio, parading, parasailing, paracadutismo; dalla partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross, anche all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; dalla guida di veicoli, motoveicoli e ciclomotori in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; da disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici, l'epilessia, le sindromi organiche cerebrali, la schizofrenia, le forme maniaco depressive, gli stati paranoici, le sindromi ansiose depressive; da azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; da abuso di alcool e dall'uso non terapeutico di stupefacenti, di psicofarmaci e allucinogeni; dalla partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; dall'uso di veicoli a motore e di natanti da diporto privi dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi gli infortuni in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo; da malattie tropicali inclusa la malaria o da malattie epidemiche; da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata; dalla pratica delle seguenti discipline sportive: alpinismo (oltre il 3° grado UIAA); scalate su ghiaccio; scalate con accesso ai ghiacciai; scalate in arrampicata libera; sci alpino fuori pista; sci alpinismo; bob e bobsleigh (guido slitta); skeleton (slittino); immersioni subacquee con autorespiratore; salti dal trampolino con sci o idrosci; motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni veliche); vela a distanze superiori alle 60 miglia dalla costa; pugilato e lotta; competizioni e relative prove ed allenamenti ippici, caccia grossa e safari; competizioni ciclistiche, canoa e kayak; atletica pesante, di sport estremi quali; free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding.

**GARANZIA ITT:** sono inoltre escluse le conseguenze di infortunio e malattia causati e/o provocati: da mal di schiena e patologie assimilabili; la presente esclusione non trova applicazione nel caso in cui la diagnosi sia comprovata da esami radiologici e clinici; da gravidanza, puerperio e patologie collegate; da interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, inclusi interventi e applicazioni di carattere estetico, eseguiti per motivi personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini del contratto.

**GARANZIA PII:** la copertura PII non è operante se l'assicurato alla data di stipulazione del contratto: si trovava già in stato di disoccupazione; il licenziamento era già stato notificato o erano conosciute e/o note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; si trovava già assoggettato alla procedura di mobilità ordinaria, mobilità anticipata o mobilità in deroga; si trovava già assoggettato a misure di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni edilizia, in regime di contratto di solidarietà, quando la causa del licenziamento è direttamente collegata a tali misure; aveva già ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o una comunicazione nella quale veniva individuato come lavoratore oggetto di una procedura di licenziamento;

La garanzia PII non è inoltre operante nei seguenti casi: il licenziamento, anche consensuale, sia conseguente al raggiungimento dell'età pensionabile o sia intimato a lavoratori che fruiscono o possono fruire di trattamenti previsti dalle norme vigenti e/o da contratti e/o accordi collettivi a favore di soggetti prossimi al pensionamento; il licenziamento sia dovuto a giusta causa (escluse le dimissioni per giusta causa), giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari). La presente esclusione non si applica in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto; il licenziamento sia avvenuto durante o per mancato superamento del periodo di prova; la disoccupazione sia dovuta a dimissioni diverse dalla casistica per giusta causa; la cessazione del rapporto di lavoro sia conseguente a risoluzione consensuale del contratto di lavoro o dovuta alla scadenza del termine stabilito dal contratto di lavoro subordinato; al momento del sinistro l'assicurato svolge la sua attività lavorativa nell'ambito di un contratto di lavoro non regolato dalle leggi e norme italiane; il licenziamento sia conseguenza di patologie non dichiarate o sottaciute nel questionario assuntivo al momento della stipulazione del contratto di assicurazione; l'assicurato ha rapporti di parentela (coniuge, convivente, figlio, collaterale, ascendente, discendente) con il proprio datore di lavoro; l'assicurato risulti contemporaneamente socio e dipendente dell'azienda per la quale svolge l'attività retribuita da lavoro dipendente costituita come: ditta individuale, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, studi associati. La presente esclusione non si applica nel caso in cui la persona fisica risulti contemporaneamente socio e dipendente di società cooperative.

**Forze armate:** le garanzie non sono operanti in caso di Rischio Professionale sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero e in caso di Rischio Extra Professionale avvenuto al di fuori del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

La copertura prevede dei periodi di carenza: 90 giorni per le garanzie IPT e Decesso (5 anni in caso di decesso dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita) e di 45 giorni per le garanzie ITT, PII e RO. Durante tale periodo la copertura non è operante.

La copertura prevede una franchigia fissa di 30 giorni per le garanzie ITT e PII e di 7 giorni per la garanzia RO.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti della Banca aderente al circuito Assicura Agenzia S.r.l. che, stipulando un finanziamento presso la stessa, vogliono garantirsi un sostegno economico per far fronte al rimborso del debito contratto.

## Quali costi devo sostenere?

### COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi gravanti sui premi sono quelli indicati nella tabella che segue. Viene altresì riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari in valore percentuale, in relazione alle suddette tipologie di costo.

	ASSIMOCO VITA	ASSIMOCO	QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI
Caricamento sul premio al netto delle spese di amministrazione	50%	50%	100%
Spese di amministrazione sui premi annui	1 euro	Non previste	Non previste

### ALTRI COSTI

In tutti i casi in cui l'assunzione del rischio comporti l'effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall'Assicurato, con costo a suo carico.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L'Impresa fornirà riscontro nel termine di 45 gg. dalla ricezione del reclamo. I recapiti sono i seguenti: Assimoco VITA S.p.A. – Ufficio Reclami VITA - Centro Leoni – Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI); e-mail: <a href="mailto:ufficioreclamivita@assimocovita.it">ufficioreclamivita@assimocovita.it</a> - pagina sito internet: <a href="http://www.assimoco.it">www.assimoco.it</a> - sez. Reclami. Assimoco S.p.A. – Ufficio Reclami Premi e/o Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni – Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI); e-mail: <a href="mailto:ufficioreclamipremi@assimoco.it">ufficioreclamipremi@assimoco.it</a> e/o <a href="mailto:ufficioreclamisinistri@assimoco.it">ufficioreclamisinistri@assimoco.it</a> - pagina sito internet: <a href="http://www.assimoco.it">www.assimoco.it</a> - sez. Reclami.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	<b>La Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata</b> prima dell'introduzione di un processo civile, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. <b>Facoltativa.</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Collegio Arbitrale: Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di arbitri.  Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<b>Detrazione fiscale dei premi:</b> La detrazione fiscale è pari al 19% del premio afferente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. e alla copertura Invalidità Permanente e Totale non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante se la Società non ha facoltà di recesso del contratto offerta da Assimoco S.p.A. fino ad un massimo di 530 euro con un risparmio fiscale massimo di 100,70 euro all'anno. L'importo di 530 euro è elevato a 750 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata. <b>Tassazione delle somme assicurate:</b> In caso di Richiedente persona fisica coincidente con l'Assicurato, le somme corrisposte a titolo di indennizzo sono esenti da tassazione. Per i soggetti che svolgono attività commerciale, qualora il bene strumentale sottostante il finanziamento rientri tra i beni d'impresa o dell'attività professionale, l'eventuale prestazione resa dalle Società (risarcimento) concorre alla formazione del reddito imponibile e pertanto nessuna forma di tassazione è applicata dalle Società in fase di erogazione.
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link <a href="http://www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf">www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf</a>.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## ASSICREDIT STOCK

Il presente documento deve essere consegnato al **Richiedente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

### Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo delle Condizioni di Assicurazione
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato 1 - Questionario Assuntivo
- Allegato 2 - Questionario Assuntivo
- Allegato 3 - Accertamenti sanitari
- Allegato 4 - Modulo di denuncia di avvenuto sinistro
- Fac - Simili di **Proposta**
- Fac - Simili di **Scheda di adesione**

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

**Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.**

Data ultimo aggiornamento GIUGNO 2026

Gentile Cliente,

ASSICREDIT - STOCK è un'assicurazione collettiva abbinabile a finanziamenti, pensata per poter far fronte all'impegno economico in presenza di una grave avversità (infortunio, malattia, interruzione del rapporto di lavoro, ricovero ospedaliero) o in caso di eventi definitivi (decesso o invalidità permanente totale dell'assicurato).

ASSICREDIT - STOCK, la cui sottoscrizione è facoltativa, opera in applicazione della **Convenzione** che Assicura Agenzia S.r.l. in qualità di **Contraente** stipula con **Assimoco Vita** e con **Assimoco**. La durata della **Convenzione** viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la **Contraente** e **Assimoco Vita** e **Assimoco**. Le garanzie da Lei acquistate rimarranno in vigore fino alla data di scadenza pattuita al momento della sottoscrizione della **Scheda di Adesione**, anche qualora la **Convenzione** tra la **Contraente** e **Assimoco Vita** e **Assimoco** smettesse di essere operativa.



### COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo **documento** degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Richiedente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



### IL GLOSSARIO

Nel testo del contratto di assicurazione sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **beneficiario**).

Cordialmente,  
**Gruppo Assimoco**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****3**

Premessa

3

**COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI****3**

Art. 1 - Prestazioni assicurate

3

Art. 2 - Prestazione in caso di decesso

4

Art. 3 - Prestazione in caso di invalidità permanente e totale (IPT)

4

Art. 4 - Prestazione in caso di inabilità temporanea totale (ITT)

4

Art. 5 - Prestazione in caso di perdita involontaria d'Impiego (PII)

4

Art. 6 - Prestazione in caso di ricovero ospedaliero (RO)

4

Art. 7 - Capitale Assicurato e Rata Mensile Protetta

4

**COSA NON È ASSICURATO****5**

Art. 8 - Soggetti non assicurabili

5

Art. 9 – Modalità assicurativa delle Forze Armate

6

**LIMITI DI COPERTURA****7**

Art. 10 - Sinistro che colpisca più Persone

7

Art. 11 - Esclusioni relative al rischio di decesso

7

Art. 12 - Esclusioni relative al rischio di invalidità permanente e totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero

8

Art. 13 - Esclusioni relative a perdita involontaria d'impiego

9

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****10**

Art. 14 - Cosa fare in caso di decesso

10

Art. 15 - Liquidazione della prestazione

10

Art. 16 - Cosa fare in caso di invalidità permanente e totale da Infortunio o Malattia

10

Art. 17 - Modalità di Indennizzo - Invalidità Permanente e Totale da Infortunio o Malattia

11

Art. 18 - Cosa fare in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia

12

Art. 19 - Modalità di Indennizzo - Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia

12

Art. 20 - Cosa fare in caso di Perdita Involontaria d'Impiego

13

Art. 21 - Modalità di Indennizzo - Perdita Involontaria d'Impiego

14

Art. 22 - Cosa fare in caso di Ricovero Ospedaliero

15

Art. 23 - Modalità di Indennizzo - Ricovero Ospedaliero

15

**DOVE VALE LA COPERTURA****16**

Art. 24 - Estensione territoriale

16

**OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO****16**

Art. 25 - Designazione dei beneficiari

16

Art. 26 - Pegno - Vincolo

16

Art. 27 - Valutazione del rischio

17

Art. 28 - Proposta di assicurazione – Modalità di accettazione

17

Art. 29 - Carenza

18

Art. 30 - Abrogazione della Carenza

18

Art. 31 - Cambio di stato lavorativo

18

Art. 32 - Riscatto

19

Art. 33 - Collegio arbitrale

19

Art. 34 - Foro competente per le controversie

20

Art. 35 - Diritto di surrogazione

20

Art. 36 - Modifiche dell'assicurazione

20

**QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO****20**

Art. 37 - Premio

20

**QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE****21**

Art. 38 – Perfezionamento del contratto, entrata in vigore, durata e termine dell'assicurazione

21

Art. 39 - Mancato pagamento del premio

22

Art. 40 - Requisiti di assicurabilità – Persona fisica

22

Art. 41 - Requisiti di assicurabilità – Impresa individuale o Ente

22

Art. 42 - Requisiti di assicurabilità – Caratteristiche dei contratti di finanziamento sottostanti

23

Art. 43 - Eventi legati a Richiedente Impresa individuale o Ente

23

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

Art. 44 - Cambiamento di professione	24
Art. 45 - Pagamento delle prestazioni riferite alle garanzie decesso e ipt	24
Art. 46 – Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa	24



<b>COME REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO</b>	<b>24</b>
Art. 47 - Facoltà di revoca della Proposta	24
Art. 48 - Diritto di Recesso dal contratto	24
Art. 49 - Trasferimento o estinzione anticipata totale del finanziamento	25
Art. 50 - Estinzione parziale del finanziamento	25
Art. 51 - Rinegoziazione del finanziamento	25



<b>COSTI</b>	<b>26</b>
Art. 52 - Costi	26



<b>NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI</b>	<b>27</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>29</b>
<b>ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO ASSUNTIVO</b>	<b>33</b>
<b>ALLEGATO 2 – QUESTIONARIO ASSUNTIVO</b>	<b>35</b>
<b>ALLEGATO 3 – ACCERTAMENTI SANITARI</b>	<b>38</b>
<b>ALLEGATO 4 – MODULO DI DENUNCIA DI AVVENUTO SINISTRO</b>	<b>39</b>

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### PREMESSA

Le prestazioni offerte sono destinate al titolare o **Garante** di un finanziamento stipulato con una Banca (aderente al circuito Assicura Agenzia S.r.l.) o con un'altra società, purché sottoscritto presso la Banca stessa.



COSA È  
ASSICURATO/QUALI  
SONO LE PRESTAZIONI

### ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

**Assimoco Vita** e **Assimoco** pagheranno ai beneficiari designati le prestazioni più avanti descritte in relazione a ciascuna posizione individuale e a condizione che siano stati pagati i premi.

Il pacchetto di garanzie prevede:

1. Decesso - Garanzia di Capitale

**Assimoco Vita** paga in caso di decesso dell'**Assicurato**, l'importo del **Capitale Assicurato** previsto dal piano di decrescenza del contratto di assicurazione al momento del decesso.

2. **Invalidità Permanente Totale** (IPT) - Garanzia di Capitale

**Assimoco** paga in caso di **Invalidità Permanente Totale** dell'**Assicurato** conseguente ad **Infortunio** e/o **Malattia**, l'importo del **Capitale Assicurato** previsto dal piano di decrescenza del contratto di assicurazione:

- a) in caso di **Infortunio**: alla data dell'**Infortunio**;
- b) in caso di **Malattia**: alla data della richiesta agli enti preposti all'accertamento dell'**Invalidità Permanente Totale**.

#### ESEMPIO

Si intendono per Enti Preposti quegli enti a cui è possibile presentare la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità per poter percepire la pensione di invalidità. A titolo esemplificativo l'Inail in caso di invalidità da infortunio e l'Inps in caso di invalidità da malattia.

Le garanzie decesso e IPT sono sempre operanti indipendentemente dallo stato lavorativo dichiarato dall'**Assicurato** al momento della stipulazione del contratto di assicurazione.

3. Garanzie di rata

- a) **Inabilità Temporanea Totale** (ITT)
- b) **Perdita Involontaria di Impiego** (PII)
- c) **Ricovero Ospedaliero** (RO)

In caso di **Richiedente** persona fisica le garanzie di rata previste ai punti 3.a), 3.b) e 3.c) sono alternative tra loro e operano in funzione dello stato lavorativo dichiarato dall'**Assicurato** al momento della stipulazione del contratto.

In caso di **Richiedente** impresa individuale o **Ente**, la copertura assicurativa viene prestata sulla persona fisica che ricopre un **Ruolo Rilevante** nell'organizzazione del **Richiedente** o **Garante**. In tal caso la garanzia di rata operante è esclusivamente l'ITT.

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

In base alla qualifica e allo stato lavorativo del **Richiedente** le garanzie sono abbinare secondo lo schema che segue:

Richiedente	Stato Lavorativo	Garanzie
Persona fisica	<b>Lavoratore autonomo</b> <b>Lavoratore Dipendente del Pubblico</b> <b>Impiego</b>	Decesso <b>Invalidità permanente totale</b> <b>Inabilità temporanea totale</b>
Persona fisica	<b>Lavoratore Dipendente del Settore</b> <b>Privato</b>	Decesso <b>Invalidità permanente totale</b> <b>Perdita involontaria d'impiego</b>
Persona fisica	<b>Non Lavoratore</b>	Decesso <b>Invalidità permanente totale</b> <b>Ricovero Ospedaliero</b>
Impresa individuale/ <b>Ente</b>	Non richiesto	Decesso <b>Invalidità permanente totale</b> <b>Inabilità temporanea totale</b>

Le garanzie sono prestate individualmente da **Assimoco Vita** e **Assimoco**; non è prevista solidarietà nell'esecuzione delle prestazioni e ciascuna risponde per quelle ad essa imputabili.

#### ART. 2 - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

La copertura è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di "assicurazione temporanea caso morte a capitale decrescente a **Premio** annuo a protezione del credito". In caso di decesso dell'**Assicurato** nel corso della **Durata della Copertura**, **Assimoco Vita** paga al **Beneficiario** il **Capitale Assicurato** al momento del decesso, riportato nel piano di decrescenza e calcolato con le modalità descritte all' Art. 7 "Capitale Assicurato e Rata Mensile Protetta".

#### ART. 3 - PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E TOTALE (IPT)

In caso di IPT dell'**Assicurato** di grado pari o superiore al 60%, causata da **Infortunio** o **Malattia**, **Assimoco** paga il **Capitale Assicurato** riportato nel piano di decrescenza, calcolato con le modalità descritte all' Art. 7 "Capitale Assicurato e Rata Mensile Protetta".

#### ART. 4 - PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITT)

In caso di ITT dell'**Assicurato**, conseguente a **Infortunio** o **Malattia**, **Assimoco** paga la **Rata Mensile Protetta**, calcolata con le modalità descritte all' Art. 7 "Capitale Assicurato e Rata Mensile Protetta", quando lo stato lavorativo dell'**Assicurato** corrisponde a:

1. **Lavoratore Autonomo**;
2. **Lavoratore con doppio reddito (Autonomo e Dipendente del Settore Privato)**;
3. **Lavoratore Dipendente del Pubblico Impiego**;

oppure quando il **Richiedente** è un'impresa individuale o **Ente**.

#### ART. 5 - PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (PII)

In caso di PII dell'**Assicurato**, **Assimoco** paga la **Rata Mensile Protetta** calcolata con le modalità descritte all' Art. 7 "Capitale Assicurato e Rata Mensile Protetta", quando lo stato lavorativo dichiarato dall'**Assicurato** corrisponde a **Lavoratore Dipendente del Settore Privato**.

Viene considerata **Perdita Involontaria d'Impiego** anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto

#### ART. 6 - PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (RO)

In caso di RO dell'**Assicurato** conseguente a **Infortunio** o **Malattia**, **Assimoco** paga la **Rata Mensile Protetta** calcolata con le modalità descritte all' Art. 7 "Capitale Assicurato e Rata Mensile Protetta", quando lo stato lavorativo dichiarato dall'**Assicurato** corrisponda a **Non Lavoratore**.

#### ART. 7 - CAPITALE ASSICURATO E RATA MENSILE PROTETTA

Il **Capitale Assicurato** iniziale è costituito dal debito residuo del finanziamento sottostante, comprensivo delle eventuali spese accessorie.

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

Il **Capitale Assicurato** iniziale viene preso a riferimento sia per la determinazione della prestazione di capitale riferita alle garanzie decesso e IPT sia per la determinazione della prestazione di rata (**Rata Mensile Protetta**) riferita alle garanzie di rata ITT, PII e RO.

Entrambe le prestazioni (sia di capitale che di rata) sono calcolate, per tutta la durata della copertura assicurativa, in base ad un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate e con un **TAN** di riferimento pari a:

1. 3,50% se il **TAN** applicato al finanziamento è inferiore o uguale al 3,50%;
2. 5% se il **TAN** applicato al finanziamento è superiore al 3,50% ma inferiore o uguale al 5%;
3. 6,50% se il **TAN** applicato al finanziamento è superiore al 5%.

Il **Capitale Assicurato** iniziale rimane costante durante l'eventuale periodo di **Preammortamento** residuo del finanziamento (fino ad un massimo di 12 mesi) poi comincia a decrescere in base al piano di decrescenza specificato nella **Scheda di Adesione**.

Il **Capitale Assicurato** iniziale e la **Rata Mensile Protetta** riportati nella **Scheda di Adesione**, così determinati, non subiscono modifiche anche in caso di variazione del tasso di interesse applicato al finanziamento.

L'importo del **Capitale Assicurato** iniziale non potrà eccedere i seguenti limiti:

Richiedente	Soggetto Assicurato	Limiti
Impresa individuale o Ente	Un solo soggetto al 100% (avente <b>Ruolo Rilevante/Garante</b> )	700.000 euro
	2 soggetti, ognuno al 50% (aventi <b>Ruolo Rilevante/Garante</b> )	350.000 euro per singolo soggetto assicurato
Persona fisica finanziamento non cointestato	Unico soggetto al 100% (Titolare/ <b>Garante</b> )	700.000 euro
Persona fisica finanziamento cointestato	Un solo soggetto al 50% (Contitolare/ <b>Garante</b> )	500.000 euro
	2 soggetti ognuno al 50% (Contitolari/ <b>Garante</b> )	500.000 euro per singolo soggetto assicurato.
	Un solo soggetto al 100% (Contitolare/ <b>Garante</b> )	700.000 euro

Nel caso di sottoscrizione di più contratti assicurativi Credit Protection Insurance da parte dello stesso **Assicurato**, il capitale massimo assicurabile per l'insieme di tutti i contratti non potrà essere superiore a 700.000 euro.

In riferimento alla **Rata Mensile Protetta** di cui alle garanzie ITT, PII e RO, **Assimoco** paga fino ad un massimo di:

1. 1.500 euro per ciascuna rata mensile;
2. 12 pagamenti mensili consecutivi per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 pagamenti mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto di assicurazione.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 8 - SOGGETTI NON ASSICURABILI**

**Assimoco Vita** e **Assimoco** non assicurano le persone fisiche:

1. che abbiano un'età **Contrattuale**, alla **Data di Decorrenza**, inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni;
2. che abbiano un'età anagrafica massima alla scadenza del contratto di assicurazione superiore a 80 anni. Pertanto, non sono ammessi in copertura finanziamenti la cui data di scadenza sia successiva alla data di compimento dell'80° anno di età anagrafica dell'**Assicurato**;

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

3. il cui stato di salute venga valutato da **Assimoco Vita e Assimoco** come non assicurabile;
4. che svolgano al momento della sottoscrizione e nel corso dell'intera durata del contratto di assicurazione una delle seguenti professioni e/o attività:
  - a) pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
  - b) hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
  - c) collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
  - d) pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti);
  - e) cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi);
  - f) addetto di impianti di energia nucleare;
  - g) fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio;
  - h) fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche;
  - i) palombaro, sommergebilista;
  - j) acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
  - k) controfigura, stuntman;
  - l) sportivo, professionista o dilettante, che esercita una qualsiasi attività sportiva a fronte di un corrispettivo economico. A titolo di esempio rientrano in questa definizione: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il preparatore atletico, il direttore di gara.

Inoltre, **Assimoco Vita e Assimoco** non assicurano le persone fisiche aventi la qualifica di **Lavoratore Dipendente del settore Ente Privato** che, all'atto di stipulazione del contratto:

1. si trovavano già in stato di **Disoccupazione**; il licenziamento era già stato notificato o erano conosciute e/o note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
2. si trovano già assoggettate alla procedura di Mobilità Ordinaria, Mobilità anticipata o Mobilità in Deroga;
3. abbiano rapporti di parentela (coniuge, convivente, figlio, collaterale, ascendente, discendente) con il proprio datore di lavoro;
4. risultino contemporaneamente socio e dipendente dell'azienda per la quale svolgono l'attività retribuita da lavoro dipendente costituita come: Ditta Individuale, Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Studi Associati. La presente limitazione non si applica nel caso in cui la persona fisica risulti contemporaneamente socio e dipendente di Società Cooperative;
5. hanno già ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o una comunicazione nella quale venga individuato come lavoratore oggetto di una procedura di licenziamento.

Per **Età Contrattuale** si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'**Assicurato**. Se l'ultimo compleanno precede di sei mesi o più la **Data di Decorrenza**, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

**ESEMPIO**

Se la data di nascita dell'**Assicurato** è il 1° novembre 1988 e la **Data di Decorrenza** della copertura assicurativa è il 1° giugno 2019 si considera che l'**Assicurato** (che anagraficamente ha 30 anni e 7 mesi) ha già compiuto 31 anni.

**ART. 9 – MODALITÀ ASSICURATIVA DELLE FORZE ARMATE**

Nel caso in cui l'**Assicurato** sia appartenente a un corpo delle **Forze Armate** le garanzie non sono operanti:

1. in caso di **Rischio Professionale** sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero;
2. in caso di **Rischio Extra Professionale** avvenuto al di fuori del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

La copertura è sempre operante nel caso di sinistro da **Malattia** non professionale.



LIMITI DI COPERTURA

**ART. 10 - SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ PERSONE**

L'assicurazione prevede una limitazione in caso di sinistro che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate con **Assimoco Vita**.

**Assimoco Vita** paga fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Tale importo andrà suddiviso in relazione al numero di persone colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

**Esempio**

Un gruppo di 20 persone decede a seguito di uno stesso evento accidentale.

Capitali assicurati

10 persone con **Capitale Assicurato** pro-capite 100.000 euro = 1.000.000 euro

10 persone con **Capitale Assicurato** pro-capite 200.000 euro = 2.000.000 euro

Totale capitali assicurati = 3.000.000 euro

Capitale medio assicurato =  $3.000.000/20 = 150.000$  euro

Importo massimo liquidabile per l'intero gruppo assicurato =  $150.000 * 6 = 900.000$  euro

Importo liquidabile per ogni **Assicurato** con capitale 100.000 euro = 30.000 euro

$(1.000.000/3.000.000 * 900.000/10 = 30.000$  euro)

Importo liquidabile per ogni **Assicurato** con capitale 200.000 euro = 60.000 euro

$(2.000.000 /3.000.000 * 900.000/10 = 60.000$  euro)

**ART. 11 - ESCLUSIONI RELATIVE AL RISCHIO DI DECESSO**

**Assimoco Vita** non paga il **Capitale Assicurato** in caso di morte nel caso in cui il decesso sia dovuto, correlato o causato direttamente o indirettamente da:

1. dolo della **Contraente**, del **Richiedente**, dell'**Assicurato** o del **Beneficiario**;
2. partecipazione attiva dell'**Assicurato** a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
3. partecipazione attiva dell'**Assicurato** a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della **Contraente**, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
4. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
5. incidente di volo, se l'**Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
6. attività pericolosa, svolta dall'**Assicurato**, come: alpinismo (oltre il 3° grado), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, sci alpinismo, bob, immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (maggiore di 60 miglia dalla costa), parasailing, gare di automobilismo e/o di motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), elicottero, parapendio, deltaplano, parading, paracadutismo, rafting, pratica del pugilato e lotta, corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, competizioni o relative prove e allenamenti ippici, caccia grossa, safari, competizioni ciclistiche, canoa, kayak, atletica pesante;
7. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
8. malattie già diagnosticate e infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della **Scheda di Adesione** e le relative conseguenze e seguiti, se non dichiarati e opportunamente valutati da **Assimoco Vita** come assicurabili;
9. abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili;
10. lo svolgimento da parte dell'**Assicurato** di una delle professioni indicate all'Art. 8 "Soggetti non assicurabili".

In questi casi **Assimoco Vita** paga il solo importo della **Riserva Matematica** calcolato al momento del decesso.

### Esempio

Se un **Assicurato** muore in un incidente stradale o per una malattia grave successiva alla sottoscrizione del contratto di assicurazione, **Assimoco Vita** paga il **Capitale Assicurato**.

Se il sinistro è conseguenza dello svolgimento dell'attività di sommergebilista, **Assimoco Vita** paga solo la **Riserva Matematica** calcolata al momento del decesso.

La **Riserva Matematica** è una parte del **Premio** pagato dal **Richiedente** che **Assimoco Vita** accantona per far fronte agli obblighi assunti verso i beneficiari.

Tariffa: 12A5 – Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte

Garanzia prestata: decesso

**Capitale Assicurato**: 100.000 euro

**Data di Decorrenza**: 05/11/2019

Data ricorrenza pagamento **Premio** annuo: 30/04/2020

**Premio** annuo vita pagato al 30/04/2020: 76 euro

Data scadenza copertura garantita dal **Premio** annuo: 30/04/2021

Data di decesso: 30/09/2020

Importo **Riserva Matematica** liquidata: 22,07 euro

### ART. 12 - ESCLUSIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E TOTALE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, RICOVERO OSPEDALIERO

Le coperture per IPT, ITT, RO non sono operanti nel caso in cui l'**Infortunio** o la **Malattia** che le hanno provocate sono causati:

1. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
2. dall'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
3. da eventi direttamente connessi a stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, lotta armata, insurrezione, atti terroristici. La presente esclusione non si applica agli infortuni occorsi entro un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trova in un paese straniero dove tali eventi non esistevano o non erano in atto al momento del suo arrivo nel paese estero;
4. da incidenti di volo occorsi durante viaggi a bordo - anche come membro dell'equipaggio - di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota titolare di brevetto non idoneo, compresi il volo a bordo di deltaplano, ultraleggero, aliante, aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato), parapendio, paradiving, parasailing, paracadutismo;
5. dalla partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross, anche all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
6. dalla guida di veicoli, motoveicoli e ciclomotori in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
7. da disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici, l'epilessia, le sindromi organiche cerebrali, la schizofrenia, le forme maniaco depressive, gli stati paranoici, le sindromi ansiose depressive;
8. da azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'**Assicurato**, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
9. da abuso di alcool e dall'uso non terapeutico di stupefacenti, di psicofarmaci e allucinogeni;
10. dalla partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
11. dall'uso di veicoli a motore e di natanti da diporto privi dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi gli infortuni in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti o l'**Assicurato** dimostri, al momento del sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
12. da malattie tropicali inclusa la malaria o da malattie epidemiche;
13. da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata;

14. dalla pratica delle seguenti discipline sportive: alpinismo (oltre il 3° grado UIAA), scalate su ghiaccio, scalate con accesso ai ghiacciai, scalate in arrampicata libera, sci alpino fuori pista, sci alpinismo, bob e bobsleigh (guido slitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idrosci, motonautica (in-shore, off-shore, hovercraft, competizioni veliche), vela a distanze superiori alle 60 miglia dalla costa, pugilato e lotta, competizioni e relative prove ed allenamenti ippici, caccia grossa e safari, competizioni ciclistiche, canoa e kayak, atletica pesante, di sport estremi quali free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding.

Inoltre, la garanzia ITT non è operante nel caso in cui l'**Infortunio** o la **Malattia** che l'hanno provocata sono causati:

1. da mal di schiena e patologie assimilabili; la presente esclusione non trova applicazione nel caso in cui la diagnosi sia comprovata da esami radiologici e clinici;
2. da gravidanza, puerperio e patologie collegate;
3. da interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, inclusi interventi e applicazioni di carattere estetico, eseguiti per motivi personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione.

---

#### ART. 13 - ESCLUSIONI RELATIVE A PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO

La copertura PII non è operante se l'**Assicurato** alla data di stipulazione del contratto:

1. si trovava già in stato di **Disoccupazione**; il licenziamento era già stato notificato o erano conosciute e/o note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
2. si trovava già assoggettato alla procedura di Mobilità Ordinaria, Mobilità anticipata o Mobilità in Deroga;
3. si trovava già assoggettato a misure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Edilizia, in regime di contratto di Solidarietà, quando la causa del licenziamento sia direttamente collegata a tali misure;
4. aveva già ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o una comunicazione nella quale veniva individuato come lavoratore oggetto di una procedura di licenziamento.

La garanzia PII non è inoltre operante nei seguenti casi:

5. il licenziamento, anche consensuale, sia conseguente al raggiungimento dell'età pensionabile o sia intimato a lavoratori che fruiscono o possono fruire di trattamenti previsti dalle norme vigenti e/o da contratti e/o accordi collettivi a favore di soggetti prossimi al pensionamento;
6. il licenziamento sia dovuto a giusta causa (escluse le dimissioni per giusta causa), giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari). La presente esclusione non si applica in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta;
7. il licenziamento sia avvenuto durante o per mancato superamento del periodo di prova;
8. la **Disoccupazione** sia dovuta a dimissioni diverse dalla casistica per giusta causa;
9. la cessazione del rapporto di lavoro sia conseguente a risoluzione consensuale del contratto di lavoro o dovuta alla scadenza del termine stabilito dal contratto di lavoro subordinato;
10. al momento del sinistro l'**Assicurato** svolge la sua attività lavorativa nell'ambito di un contratto di lavoro non regolato dalle leggi e norme italiane;
11. il licenziamento sia conseguenza di patologie non dichiarate o sottaciute nel questionario assuntivo al momento della stipulazione del contratto di assicurazione;
12. l'**Assicurato** abbia rapporti di parentela (coniuge, convivente, figlio, collaterale, ascendente, discendente) con il proprio datore di lavoro;
13. l'**Assicurato** risulti contemporaneamente socio e dipendente dell'azienda per la quale svolge l'attività retribuita da lavoro dipendente costituita come: Ditta Individuale, Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Studi Associati. La presente esclusione non si applica nel caso in cui la persona fisica risulti contemporaneamente socio e dipendente di Società Cooperative.



**OBBLIGHI IN CASO DI  
SINISTRO**

**ART. 14 - COSA FARE IN CASO DI DECESSO**

Al verificarsi del decesso dell'**Assicurato** bisogna farne denuncia per iscritto direttamente ad **Assimoco Vita**, o tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare i beneficiari della prestazione.

La documentazione da presentare è la seguente:

1. copia del contratto attestante l'esistenza e la data di erogazione del finanziamento;
2. documento di identità in corso di validità del **Beneficiario**.
3. certificato anagrafico di morte dell'**Assicurato**;
4. consenso da parte di ogni **Beneficiario** al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (Regolamento UE 2016/679);
5. modulo di denuncia di avvenuto sinistro per l'identificazione e l'adeguata verifica di ogni **Beneficiario** della prestazione;
6. modulo valutazione intermediario per ogni avente diritto (compilazione in capo all'intermediario);
7. relazione medica sulle cause del decesso;
8. in caso di decesso per **Malattia** copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell'**Assicurato**;
9. in caso di morte violenta (**Infortunio**, suicidio e omicidio) copia del verbale predisposto dall'Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all'accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia e Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell'**Assicurato**;
10. atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, da cui deve risultare:
  - a) se l'**Assicurato** abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
  - b) l'esatta individuazione degli "eredi legittimi" dell'**Assicurato** al momento del decesso, nel caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei beneficiari;
11. in presenza di beneficiari minorenni o privi della capacità d'agire decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore legale alla riscossione della prestazione.

Se il **Beneficiario** è una società o un **Ente**, dovranno essere consegnati i seguenti ulteriori documenti:

1. statuto o visura camerale;
2. copia di un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante.

**Assimoco Vita** potrà chiedere eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la definizione del sinistro. Le spese relative all'acquisizione dei documenti sono a carico dei beneficiari della prestazione.

**ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Verificato il decesso dell'**Assicurato** viene accertato il diritto al pagamento della somma assicurata e **Assimoco Vita** effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Trascorso questo termine, **Assimoco Vita** corrisponde gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al tasso di interesse legale in vigore al momento della **Liquidazione**.

**Assimoco Vita** effettua ogni pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente del **Beneficiario** o assegno bancario intestato al **Beneficiario**.

**ART. 16 - COSA FARE IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA**

Al verificarsi dell'**Invalidità Permanente e Totale** dell'**Assicurato** Il sinistro deve essere denunciato, nel più breve tempo possibile, inviando all'Intermediario il modulo di denuncia di avvenuto sinistro" (Allegato 4).

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

L'Intermediario si impegna a trasmettere tempestivamente ad **Assimoco** il modulo debitamente compilato allegando la seguente documentazione:

1. relazione del medico curante attestante l'**Invalidità Permanente e Totale** da **Infortunio** o **Malattia** e il relativo grado;
2. copia della richiesta (inclusa la documentazione medica) effettuata agli enti preposti per la certificazione definitiva dell'**Invalidità Permanente e Totale** da **Malattia**;
3. ogni eventuale ulteriore documentazione che **Assimoco** riterrà necessaria per la **Liquidazione** del sinistro.

#### ESEMPIO

Si intendono per Enti Preposti quegli enti a cui è possibile presentare la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità per poter percepire la pensione di invalidità. A titolo esemplificativo l'Inail in caso di invalidità da infortunio e l'Inps in caso di invalidità da malattia.

**Assimoco** accerta che il sinistro sia indennizzabile e in caso affermativo paga l'**Indennizzo** dopo aver ricevuto la documentazione completa.

**Assimoco** si riserva il diritto di far sottoporre l'**Assicurato** ad accertamenti medici.

Il contratto di assicurazione prevede la sospensione del pagamento dei premi a partire dall'anno successivo la data di ricevimento della comunicazione dello stato di **Invalidità Permanente Totale** dell'**Assicurato**.

Se **Assimoco** incassa i premi con scadenza coincidente o successiva alla data di denuncia dell'invalidità, la stessa provvederà al rimborso dopo l'eventuale accertamento.

Nel caso in cui **Assimoco** non riconosca lo stato di invalidità lo comunica al **Richiedente**, il quale pagherà entro 30 giorni dalla comunicazione il **Premio** arretrato. Le garanzie assicurative saranno riattivate automaticamente alle ore 24.00 del giorno del pagamento.

#### ART. 17 - MODALITÀ DI INDENNIZZO - INVALIDITÀ PERMANENTE E TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

**Assimoco** paga all'**Assicurato**, in caso di riconoscimento di IPT nel corso della durata del contratto, l'importo del **Capitale Assicurato** riportato nel relativo piano di decrescenza della **Scheda di Adesione**, risultante alla data:

1. dell'evento in conseguenza di **Infortunio**;
2. della richiesta effettuata dall'**Assicurato** agli enti preposti alla certificazione dell'IPT in conseguenza di **Malattia**.

#### ESEMPIO

Si intendono per Enti Preposti quegli enti a cui è possibile presentare la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità per poter percepire la pensione di invalidità. A titolo esemplificativo l'Inail in caso di invalidità da infortunio e l'Inps in caso di invalidità da malattia.

**Assimoco** paga il **Capitale Assicurato** se l'**Invalidità Permanente Totale**:

1. è attestata da un medico legale incaricato da **Assimoco** non prima di 6 mesi e non oltre 18 mesi dalla data del verificarsi dell'**Infortunio** o della **Malattia** che l'ha provocata;
2. accertata è uguale o superiore al 60% secondo le tabelle INAIL;
3. è conseguente a **Malattia** ed è trascorso il periodo di 90 giorni (**Carenza**) dalla **Data di Decorrenza** della copertura, durante il quale la garanzia non è operante; il periodo di **Carenza** non si applica, nel caso in cui l'**Assicurato** si sia sottoposto agli accertamenti medici previsti per la sua abrogazione indicati all'Art. 30 "Abrogazione della Carenza".

Nel periodo di accertamento dell'**Invalidità Permanente Totale**, **Assimoco** paga la prestazione prevista dalle garanzie per i casi di ITT o RO se:

1. il sinistro è stato determinato dallo stesso evento che ha causato l'**Invalidità Permanente Totale**;
2. ricorrano le condizioni di indennizzabilità.

Nel caso in cui, a seguito dello stesso evento che ha determinato l'IPT, **Assimoco** abbia già corrisposto indennizzi relativi alla garanzia di rata ITT o RO, l'**Indennizzo** in caso di IPT verrà ridotto

delle rate mensili protette già corrisposte.

Se si verifica il decesso dell'**Assicurato** prima che **Assimoco** abbia accertato lo stato di IPT **Assimoco Vita** paga l'importo del **Capitale Assicurato** al momento del decesso.

Se viene certificato un grado di IPT uguale o superiore al 60%, **Assimoco** paga la differenza tra il capitale che sarebbe stato liquidato in caso di IPT e il capitale già liquidato da **Assimoco Vita**. La differenza viene diminuita dell'eventuale **Premio** dovuto e non versato relativo al periodo compreso tra la data di denuncia dell'invalidità e la data di decesso.

#### Esempio

Un **Assicurato** denuncia un sinistro per IPT a seguito di **Infortunio**. Il **Capitale Assicurato** a tale data è pari a 120.000 euro.

Se durante la fase di accertamento dell'IPT da parte di **Assimoco** l'**Assicurato** muore, **Assimoco Vita** paga il **Capitale Assicurato** calcolato alla data di decesso pari a 112.000 euro, importo nel frattempo diminuito come da piano di decrescenza.

Se successivamente al decesso viene comunque certificato che l'**Assicurato** aveva un grado di IPT uguale o superiore al 60% e quindi avrebbe avuto il diritto di essere indennizzato per tale garanzia, **Assimoco** paga la differenza tra l'importo di 120.000 e l'importo di 112.000 già liquidato, pari a 8.000 euro.

#### ART. 18 - COSA FARE IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Al verificarsi dell'**Inabilità Temporanea Totale** da **Infortunio** o **Malattia** dell'**Assicurato**, il sinistro deve essere denunciato nel più breve tempo possibile, inviando all'Intermediario il modulo di denuncia di avvenuto sinistro (Allegato 4).

L'Intermediario si impegna a trasmettere tempestivamente ad **Assimoco** il modulo debitamente compilato allegando la seguente documentazione:

1. certificazione medica attestante l'**Inabilità Temporanea Totale** da **Infortunio** o **Malattia** e/o eventuale certificato di ricovero in **Istituto di Cura** indicante la diagnosi e il periodo del ricovero. La documentazione medica deve essere rilasciata da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
2. documentazione comprovante lo stato di **Lavoratore Autonomo** (esempio: certificato attribuzione Partita IVA) o di **Lavoratore Dipendente del Pubblico Impiego** (esempio: copia ultima busta paga);
3. ogni eventuale ulteriore documentazione che **Assimoco** riterrà necessaria per la **Liquidazione** del sinistro;
4. in caso di continuazione di un sinistro di ITT da **Infortunio** o **Malattia**, ulteriore documentazione di cui al punto attestante il periodo di inabilità.

**Assimoco** accerta che il sinistro sia indennizzabile e in caso affermativo paga l'**Indennizzo** dopo aver ricevuto la documentazione completa.

**Assimoco** si riserva il diritto di far sottoporre l'**Assicurato** ad accertamenti medici.

#### ART. 19 - MODALITÀ DI INDENNIZZO - INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

In caso di ITT, **Assimoco** paga l'importo della **Rata Mensile Protetta**, riportata nella **Scheda di Adesione**, prendendo come riferimento il periodo di ITT compreso tra la data di accadimento del sinistro, incluso il periodo della **Franchigia** e la data di scadenza dell'ITT accertata dalla documentazione medica.

**Assimoco** paga la **Rata Mensile Protetta** se:

1. l'ITT è comprovata da idonea documentazione medica rilasciata da un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
2. è trascorso il periodo di 45 giorni (**Carenza**) dalla **Data di Decorrenza** della copertura, durante il quale la garanzia ITT conseguente a **Malattia** non è operante; il periodo di **Carenza** non si applica, nel caso in cui l'**Assicurato** si sia sottoposto agli accertamenti medici previsti per la sua abrogazione indicati all'Art. 30 "Abrogazione della Carenza";
3. il periodo di ITT è superiore a 30 giorni consecutivi (**Franchigia**).

Per calcolare l'**Indennizzo** si fa riferimento alla scadenza mensile del piano di decrescenza riportato nella **Scheda di Adesione. Assimoco** paga l'**Indennizzo** secondo le seguenti modalità:

1. **Liquidazione della prima Rata Mensile Protetta**  
Superata la **Franchigia**:
  - a) quando il periodo di ITT accertato termina prima della scadenza della **Rata Mensile Protetta, Assimoco** paga una somma pro quota di questa rata; il pro quota si calcola dividendo l'importo della **Rata Mensile Protetta** per 30 giorni. Il valore ottenuto è moltiplicato per il numero di giorni tra il termine del periodo di **Franchigia** e la data di scadenza della rata;
  - b) quando il periodo di ITT accertato termina dopo la data di scadenza della **Rata Mensile Protetta, Assimoco** paga una somma pari all'ammontare di quest'ultima rata.
2. **Liquidazione delle rate successive**  
Determinato l'**Indennizzo** della prima rata, per quelle successive con scadenza nel periodo di ITT accertato, **Assimoco** procede al pagamento mensile delle rate dovute.

Le rate relative alla garanzia ITT potranno essere indennizzate in unica soluzione al termine del suo accertamento, comprovata da valutazione medico legale.

Dopo il pagamento definitivo di un sinistro per ITT, **Assimoco** non pagherà nessun **Indennizzo** per successivi sinistri di ITT se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un **Periodo di Riqualificazione** di 60 giorni.

Se a seguito dell'evento che ha generato il sinistro da ITT viene riconosciuto il prolungamento del precedente periodo di ITT, questo nuovo periodo viene considerato come la sua continuazione. In questo caso:

1. la **Franchigia** è applicata una sola volta sull'intero periodo;
2. il limite massimo per ciascun **Indennizzo** è confermato in 12 rate consecutive.

Se si verifica un nuovo sinistro di ITT il **Periodo di Riqualificazione** è conteggiato a partire dalla scadenza del periodo di ITT complessivamente considerato ai fini della **Liquidazione** dell'**Indennizzo**.

**Assimoco** non paga alcuna rata mensile se:

1. l'ITT non è più comprovata dal punto di vista medico;
2. all'**Assicurato** è stata riconosciuta una IPT.

**Assimoco** paga fino ad un massimo di:

1. 1.500 euro per ciascuna rata mensile;
2. 12 pagamenti mensili consecutivi per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 pagamenti mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto di assicurazione.

---

## ART. 20 - COSA FARE IN CASO DI PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO

In caso di PII, il sinistro deve essere denunciato, nel più breve tempo possibile, inviando all'Intermediario il modulo di denuncia di avvenuto sinistro (Allegato 4).

L'Intermediario si impegna a trasmettere tempestivamente ad **Assimoco** il modulo debitamente compilato allegando la seguente documentazione:

1. originale di scheda anagrafica/professionale rilasciata e vidimata dal centro per l'impiego competente o documento sostitutivo equivalente, recante lo storico e l'anzianità di **Disoccupazione**;
2. copia della lettera di licenziamento con indicazioni delle motivazioni dello stesso;
3. copia dell'ultima busta paga;
4. certificato attestante l'avvenuta iscrizione nelle liste di **Disoccupazione** presso il centro per l'impiego competente;
5. in caso di mobilità la relativa dichiarazione rilasciata dal centro per l'impiego competente;
6. in caso di continuazione di un sinistro per PII, ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 4 attestante il periodo di **Disoccupazione**;
7. ogni eventuale ulteriore documentazione che **Assimoco** riterrà necessaria per il pagamento del sinistro.

**Assimoco** accerta che il sinistro sia indennizzabile e in caso affermativo paga l'**Indennizzo** dopo aver ricevuto la documentazione completa.

**Assimoco** si riserva il diritto di far sottoporre l'**Assicurato** ad accertamenti medici.

#### ART. 21 - MODALITÀ DI INDENNIZZO - PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO

In caso di PII, **Assimoco** paga l'importo della **Rata Mensile Protetta** riportata nella **Scheda di Adesione**, prendendo come riferimento il periodo di PII compreso tra la data di accadimento del sinistro, incluso il periodo della **Franchigia** e la data di scadenza della PII accertata da idonea documentazione rilasciata dal Centro Territoriale per l'Impiego.

**Assimoco** paga la **Rata Mensile Protetta** se:

1. alla data di invio della lettera di licenziamento (o comunicazione equivalente con data certa) o della comunicazione dell'assoggettamento alla procedura di mobilità è trascorso il periodo di 45 giorni (**Carenza**) dalla **Data di Decorrenza** della copertura, durante il quale la garanzia PII non è operante;
2. per ogni sinistro l'**Assicurato** può comprovare un'anzianità minima di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 20 giorni non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro.  
In caso di fusione, vendita, incorporazione dell'azienda dove l'**Assicurato** presta la propria attività lavorativa o in caso di altra operazione che comporti una sostanziale continuità dell'attività lavorativa, il periodo di anzianità di servizio dell'**Assicurato** viene considerato continuativo;
3. il periodo di PII è superiore a 30 giorni consecutivi (**Franchigia**).

Per calcolare l'**Indennizzo** si fa riferimento alla scadenza mensile del piano di decrescenza riportato nella **Scheda di Adesione**. **Assimoco** paga l'**Indennizzo** secondo le seguenti modalità:

1. **Liquidazione della prima Rata Mensile Protetta**  
Superata la **Franchigia**:
  - a) quando il periodo di PII accertato termina prima della scadenza della **Rata Mensile Protetta**, **Assimoco** paga una somma pro quota di questa rata; il pro quota si calcola dividendo l'importo della **Rata Mensile Protetta** per 30 giorni. Il valore ottenuto è moltiplicato per il numero di giorni tra il termine del periodo di **Franchigia** e la data di scadenza della rata;
  - b) quando il periodo di PII accertato termina dopo la data di scadenza della **Rata Mensile Protetta**, **Assimoco** paga una somma pari all'ammontare di quest'ultima rata.
2. **Liquidazione delle rate successive**  
Determinato l'**Indennizzo** della prima rata, per quelle successive con scadenza nel periodo di PII accertato, **Assimoco** procede al pagamento mensile delle rate dovute.

#### Sospensione del periodo di **Disoccupazione**

Nel caso in cui l'**Assicurato**, durante il periodo di **Disoccupazione**, trovi un lavoro temporaneo per il quale è prevista la sospensione della **Disoccupazione** da parte dell'**Ente** erogante, **Assimoco** sospende la **Liquidazione** delle rate per lo stesso periodo.

La **Liquidazione** viene riattivata su comunicazione dell'**Assicurato**, una volta cessato il lavoro temporaneo che ha generato la sospensione, fino al raggiungimento delle 12 mensilità.

**Assimoco** non paga alcuna rata mensile se:

1. l'**Assicurato** riprende un normale stato di occupazione di **Lavoratore Dipendente del Settore Privato**;
2. l'**Assicurato** raggiunge l'età per la pensione o si avvale del prepensionamento. Si rimanda all'Art. 31 "Cambio di stato lavorativo/pensionamento".

**Assimoco** paga fino ad un massimo di:

1. 1.500 euro per ciascuna rata mensile;
2. 12 pagamenti mensili consecutivi per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 pagamenti mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto di assicurazione.

---

#### ART. 22 - COSA FARE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

In caso di RO il sinistro deve essere denunciato, nel più breve tempo possibile, inviando all'Intermediario il modulo di denuncia di avvenuto sinistro (Allegato 4).

L'Intermediario si impegna a trasmettere tempestivamente ad **Assimoco**, il modulo debitamente compilato allegando la seguente documentazione:

1. copia della cartella clinica attestante la diagnosi ed il periodo effettivo di ricovero; nel caso non fosse disponibile la cartella clinica, certificato rilasciato dall'**Istituto di Cura** attestante la diagnosi e il periodo effettivo di ricovero;
2. in caso di continuazione di un sinistro per RO, ulteriore documentazione di cui al precedente punto 1 attestante il periodo di ricovero;
3. ogni eventuale ulteriore documentazione che **Assimoco** riterrà necessaria per la **Liquidazione** del sinistro.

**Assimoco** accerta che il sinistro sia indennizzabile e in caso affermativo paga l'**Indennizzo** dopo aver ricevuto la documentazione completa.

**Assimoco** si riserva il diritto di far sottoporre l'**Assicurato** ad accertamenti medici.

---

#### ART. 23 - MODALITÀ DI INDENNIZZO - RICOVERO OSPEDALIERO

In caso di RO da **Infortunio** o **Malattia**, **Assimoco** paga l'importo della **Rata Mensile Protetta** riportata nella **Scheda di Adesione**, prendendo come riferimento il periodo di RO compreso tra la data di accadimento del sinistro, incluso il periodo della **Franchigia**, e la data di scadenza del RO accertata dalla documentazione medica.

**Assimoco** paga la **Rata Mensile Protetta** se:

1. il RO è comprovato da idonea documentazione medica;
2. è trascorso il periodo di 45 giorni (**Carenza**) dalla **Data di Decorrenza** della copertura, durante il quale la garanzia RO conseguente a **Malattia** non è operante; il periodo di **Carenza** non si applica nel caso in cui l'**Assicurato** si sia sottoposto agli accertamenti medici previsti per la sua abrogazione indicati all'Art. 30 "Abrogazione della Carenza";
3. il periodo di RO è superiore a 7 giorni consecutivi (**Franchigia**);

Per calcolare l'**Indennizzo** si fa riferimento alla scadenza mensile del piano di decrescenza riportato nella **Scheda di Adesione**. **Assimoco** paga l'**Indennizzo** secondo le seguenti modalità:

1. **Liquidazione della prima Rata Mensile Protetta**

Superata la **Franchigia**:

- a) quando il periodo di RO accertato termina prima della scadenza della **Rata Mensile Protetta**, **Assimoco** paga una somma pro quota di questa rata; il pro quota si calcola dividendo l'importo della **Rata Mensile Protetta** per 30 giorni. Il valore ottenuto è moltiplicato per il numero di giorni tra il termine del periodo di **Franchigia** e la data di scadenza della rata;
- b) quando il periodo di RO accertato termina dopo la data di scadenza della **Rata Mensile Protetta**, **Assimoco** paga una somma pari all'ammontare di quest'ultima rata.

2. **Liquidazione delle rate successive**

Determinato l'**Indennizzo** della prima rata, per quelle successive con scadenza nel periodo di RO accertato, **Assimoco** procede al pagamento mensile delle rate dovute.

Le rate relative alla garanzia RO potranno essere indennizzate in unica soluzione al termine del suo accertamento, comprovata da valutazione medico legale.

Dopo il pagamento definitivo di un sinistro per RO, **Assimoco** non paga nessun **Indennizzo** per successivi sinistri di RO se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un **Periodo di Riqualificazione** di 60 giorni.

**Assimoco** non paga alcuna **Rata Mensile Protetta** se:

1. il RO non è comprovato da certificato medico;
2. all'**Assicurato** è stata riconosciuta una IPT.

**Assimoco** paga fino ad un massimo di:

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

1. 1.500 euro per ciascuna rata mensile;
2. 12 pagamenti mensili consecutivi per ciascun sinistro, con il limite complessivo di 48 pagamenti mensili per più sinistri verificatisi durante l'intera durata del contratto di assicurazione.



DOVE VALE LA  
COPERTURA

#### ART. 24 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo per le seguenti garanzie:

1. decesso dell'**Assicurato**;
2. **Invalidità Permanente Totale**;
3. **Inabilità Temporanea Totale**;
4. **Ricovero Ospedaliero**.

Per la **Perdita Involontaria d'Impiego** l'assicurazione vale in tutto il mondo a condizione che l'**Assicurato** svolga la sua attività lavorativa nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.



OBBLIGHI VIGENTI  
PRIMA E DOPO LA FIRMA  
DEL CONTRATTO

#### ART. 25 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

Per la garanzia decesso il **Richiedente** persona fisica o impresa individuale designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del **Beneficiario** non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il **Richiedente** e il **Beneficiario** abbiano dichiarato per iscritto ad **Assimoco Vita**, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del **Richiedente** (se persona fisica);
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il **Beneficiario** abbia comunicato per iscritto ad **Assimoco Vita** di volersi avvalere del beneficio.

Il **Richiedente** deve comunicare per iscritto la designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche ad **Assimoco Vita** oppure le stesse devono essere contenute in un valido testamento.

ATTENZIONE: in caso di mancata designazione dei beneficiari in forma nominativa, **Assimoco Vita** potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca e identificazione del/i **Beneficiario/i**.

Inoltre, il **Richiedente**, nel caso in cui abbia specifiche esigenze di riservatezza, può indicare il nominativo di un **Referente Terzo**, diverso dal **Beneficiario**, a cui **Assimoco Vita** potrà far riferimento in caso di decesso dell'**Assicurato**. Il **Richiedente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco Vita** eventuali modifiche o revoche del **Referente Terzo**.

Se invece il **Richiedente** è un **Ente**, in deroga a quanto previsto dagli Artt. 1920 e 1921 del Codice Civile, il **Beneficiario** in caso di decesso dell'**Assicurato** è il **Richiedente** stesso e tale designazione non può essere modificata.

Relativamente all'**Indennizzo** spettante per **Infortunio** o **Malattia** non è possibile nominare beneficiari poiché l'**Indennizzo** ha carattere personale e viene pagato solo all'**Assicurato**. Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il **Richiedente** sia Impresa individuale o **Ente**, dove l'**Assicurato** presta il suo consenso all'assicurazione rinunciando al beneficio dell'**Indennizzo** nominando beneficiario il **Richiedente**, sottoscrivendo apposita dichiarazione contenuta nella **Scheda di Adesione**.

L'attuale normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di **Beneficiario** delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto di assicurazione.

#### ART. 26 - PEGNO - VINCOLO

Non previsti per questo tipo di contratto di assicurazione.

**ART. 27 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Assimoco Vita e Assimoco** prestano l'assicurazione in base alla valutazione dello stato di salute dell'**Assicurato**. In particolare, ai fini del perfezionamento del contratto di assicurazione sono previste le seguenti modalità di valutazione sanitaria del rischio:

Capitale complessivamente sotto rischio	Accertamenti sanitari per Assicurati con età fino a 60 anni
fino a 65.000 euro	compilazione di Questionario Assuntivo- Allegato 1 - contenente le dichiarazioni dell' <b>Assicurato</b> relative allo stato di salute
superiore a 65.000 euro e fino a 250.000 euro	compilazione di Questionario Assuntivo - Allegato 2 - contenente le dichiarazioni dell' <b>Assicurato</b> relative allo stato di salute
superiore a 250.000 euro e fino a 700.000 euro*	<ul style="list-style-type: none"><li>• compilazione di Questionario Assuntivo - Allegato 2 - contenente le dichiarazioni dell'<b>Assicurato</b> relative allo stato di salute</li><li>• invio "rapporto di visita medica" comprensivo degli accertamenti sanitari di cui all'Allegato 3</li></ul>
superiore a 700.000 euro *	L'elenco della documentazione da presentare è fornito in base al singolo caso

Capitale complessivamente sotto rischio	Accertamenti sanitari per Assicurati con età tra 61 e 65 anni
fino a 150.000 euro	compilazione di Questionario Assuntivo- Allegato 2 - contenente le dichiarazioni dell' <b>Assicurato</b> relative allo stato di salute
superiore a 150.000 euro e fino a 700.000 euro*	<ul style="list-style-type: none"><li>• compilazione di Questionario Assuntivo - Allegato 2 - contenente le dichiarazioni dell'<b>Assicurato</b> relative allo stato di salute</li><li>• invio "rapporto di visita medica" comprensivo degli accertamenti sanitari di cui all'Allegato 3</li></ul>
superiore a 700.000 euro *	L'elenco della documentazione da presentare è fornito in base al singolo caso

\*La documentazione deve essere allegata alla **Proposta** di Assicurazione firmata.

Se dalle dichiarazioni fornite nel questionario assuntivo emergono circostanze che influiscono negativamente sulla valutazione del rischio l'**Assicurato** deve integrare le informazioni sottoscrivendo la **Proposta** e fornendo la documentazione medica/accertamenti sanitari riportati nell'Allegato 3.

Quando tali documenti non sono sufficienti alla valutazione del rischio, **Assimoco Vita e Assimoco** possono richiedere ulteriori accertamenti sanitari e possono accettare o rifiutare la **Proposta** sottoscritta dall'**Assicurato**.

Nella quantificazione del capitale complessivamente sotto rischio sono considerate anche altre coperture assicurative in caso di decesso già in essere con **Assimoco Vita** e/o altre coperture Credit Protection con riferimento alla garanzia **Invalidità Permanente e Totale** in essere con **Assimoco**.

Se il capitale complessivamente sotto rischio eccede il limite di 700.000 euro, la valutazione dell'assumibilità del rischio è riservata ad **Assimoco Vita e Assimoco**.

Se l'assunzione del rischio avviene mediante sottoscrizione del solo questionario assuntivo si applicano i periodi di **Carenza** indicati all'Art. 29 "Carenza".

Se, invece, l'accertamento delle condizioni di salute dell'**Assicurato** avviene mediante visita medica, i periodi di **Carenza** sono abrogati.

**ART. 28 - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE – MODALITÀ DI ACCETTAZIONE**

L'adesione al contratto di assicurazione, nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di una **Proposta** di assicurazione, si intende perfezionata se sono rispettati i seguenti tempi e modalità:

1. la **Proposta** ha una validità di 60 giorni dalla data di emissione, entro i quali l'**Assicurato** deve presentare la documentazione medica richiesta. Dopo tale termine la **Proposta** decade;

2. **Assimoco Vita** e **Assimoco** entro 15 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione medica prevista, comunicano al **Richiedente/Assicurato**, tramite l'Intermediario l'accettazione della **Proposta** o il rifiuto della stessa e la conseguente conclusione o meno del contratto.

---

#### ART. 29 - CARENZA

1. Garanzia decesso offerta da **Assimoco Vita**
  - a) È previsto un periodo di **Carenza** di 90 giorni a partire dalla **Data di Decorrenza** della copertura indicata nella **Scheda di Adesione**.  
Durante il periodo di **Carenza Assimoco Vita** non paga le prestazioni assicurate ma si limita - al verificarsi dell'evento assicurato - a restituire la **Riserva Matematica** calcolata al momento del decesso.  
Tuttavia, anche nel corso di tale periodo, **Assimoco Vita** paga integralmente la prestazione assicurata solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di **Infortunio**.
  - b) L'assicurazione prevede anche un periodo di **Carenza** di 5 anni a partire dalla **Data di Decorrenza** della copertura in caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. In questo caso la garanzia caso morte non è operante in tale periodo e al posto del **Capitale Assicurato Assimoco Vita** paga un importo pari alla **Riserva Matematica** calcolata al momento del decesso.
2. Garanzie IPT – ITT – PII – RO offerte da **Assimoco**

Le coperture assicurative prevedono ciascuna un diverso periodo di **Carenza** contrattuale, periodo temporale durante il quale le garanzie assicurative non sono operanti. Pertanto, tali garanzie saranno operanti, rispettivamente, dalle ore 24.00 del:

  - a) 90° giorno successivo alla **Data di Decorrenza** indicata nella **Scheda di Adesione** in caso di **Invalidità Permanente** e **Totale** conseguente a **Malattia**;
  - b) 45° giorno successivo alla **Data di Decorrenza** indicata nella **Scheda di Adesione** in caso di **Inabilità Temporanea Totale** conseguente a **Malattia** quando lo stato lavorativo corrisponde a **Lavoratore Autonomo/Lavoratore Dipendente del Pubblico Impiego**;
  - c) 45° giorno successivo alla **Data di Decorrenza** indicata nella **Scheda di Adesione** in caso di **Perdita Involontaria d'Impiego** quando lo stato lavorativo corrisponde a **Lavoratore Dipendente del Settore Privato**;
  - d) 45° giorno successivo alla **Data di Decorrenza** indicata nella **Scheda di Adesione** in caso di **Ricovero Ospedaliero** conseguente a **Malattia** quando lo stato lavorativo corrisponde a **Non Lavoratore**.

---

#### ART. 30 - ABROGAZIONE DELLA CARENZA

L'**Assicurato**, anche nei casi non espressamente previsti, può chiedere di abrogare i periodi di **Carenza**, descritti al precedente articolo, come segue:

1. per i casi di cui ai punti 1.a), 2.a), 2.b), e 2.d) deve sottoporsi a visita medica (si veda a tal proposito l'Allegato 3), con **Costi** a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta per certificare il buono stato di salute;
2. per il caso di cui al punto 1.b) deve presentare esami clinici che attestino l'assenza dello stato di malattia da HIV o di sieropositività.

Il periodo di **Carenza** di cui al punto 2.c) – **Perdita Involontaria d'Impiego** non è abrogabile.

---

#### ART. 31 - CAMBIO DI STATO LAVORATIVO

Il **Richiedente** persona fisica è obbligato a comunicare per iscritto ad **Assimoco** ogni cambiamento dello stato lavorativo che intervenga nel corso della durata del contratto di assicurazione, compreso lo stato di pensionamento, prepensionamento o il raggiungimento dell'età pensionabile.

Il **Richiedente** può:

1. chiedere di adeguare la sua copertura assicurativa inserendo la garanzia prevista per il nuovo stato; in tal caso **Assimoco** provvede a rideterminare i premi annui in funzione della nuova garanzia sottoscritta;

- chiedere di annullare tutte le garanzie offerte da **Assimoco**. In tal caso la copertura assicurativa decade e **Assimoco** rimborsa la parte di **Premio** pagato e non goduto. La garanzia decesso prestata da **Assimoco Vita** resterà invece efficace fino alla data di scadenza e comunque previo il pagamento dei premi annui pattuiti.

**Esempio: CAMBIO DI STATO LAVORATIVO**

Il contratto di assicurazione stipulato ha una durata di 144 mesi.

Al momento della stipulazione Il **Richiedente** dichiara di essere **Lavoratore Autonomo**: sono attive le garanzie decesso, IPT e ITT.

Durante il 3° anno di durata del contratto di assicurazione il **Richiedente** cambia il suo stato lavorativo da **Lavoratore Autonomo** a **Lavoratore Dipendente del Settore Privato**.

Il **Richiedente** deve comunicare il cambiamento dello stato lavorativo e potrà richiedere di essere assicurato, alle condizioni e limiti in essa previsti, dalla nuova garanzia PII.

**Assimoco** provvedere a rideterminare i premi annui che il **Richiedente** dovrà pagare, ricalcolati in funzione della nuova garanzia PII.

**Esempio: RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE**

Il contratto di assicurazione stipulato ha una durata di 144 mesi.

Al momento della stipulazione Il **Richiedente** dichiara di essere **Lavoratore Dipendente del Settore Privato**: sono attive le garanzie decesso, IPT e PII.

Al 6° anno di durata del contratto di assicurazione il **Richiedente** raggiunge l'età pensionabile e cessa la copertura della garanzia PII.

Il **Richiedente** deve darne comunicazione e potrà richiedere di essere assicurato, alle condizioni e limiti in essa previsti, dalla nuova garanzia RO.

Il **Premio** già versato per la garanzia PII sarà utilizzato a compensazione di quello dovuto per la nuova garanzia RO.

In caso di **Richiedente** impresa individuale o **Ente**, per l'**Assicurato** che ricopre un **Ruolo Rilevante/Garante** decade l'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento dello stato lavorativo poiché non rilevante ai fini dell'assicurazione.

---

**ART. 32 - RISCATTO**

La presente copertura non prevede l'esercizio del diritto di riscatto.

---

**ART. 33 - COLLEGIO ARBITRALE**

Le parti, per le eventuali controversie di natura medica o riguardanti l'applicazione dei criteri di **Liquidazione**, ad esclusione della garanzia decesso, possono incaricare per iscritto un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo il terzo medico viene nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo in cui deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio Medico risiede nel comune sede di istituto di medicina legale di residenza dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà al pagamento delle spese e delle competenze del terzo medico.

Il Collegio Medico, se lo ritiene opportuno, può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. In questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**Indennizzo**.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza senza formalità di procedura. Le decisioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, in duplice copia, una per ognuna delle parti.

---

#### ART. 34 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il **Richiedente** ha la propria residenza o domicilio.

---

#### ART. 35 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

**Assimoco** rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile.

---

#### ART. 36 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

---



#### QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

---

#### ART. 37 - PREMIO

**Assimoco Vita** e **Assimoco** determinano il **Premio** annuo dovuto in via anticipata dal **Richiedente** per tutta la durata fino alla scadenza del contratto di assicurazione e comunque non oltre la data del decesso o del riconoscimento dell'IPT dell'**Assicurato**.

Il **Premio** annuo varia in funzione:

1. dell'**Età Contrattuale** dell'**Assicurato**;
2. del **TAN** utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del capitale previsto dal contratto di assicurazione;
3. della durata della copertura assicurativa;
4. del debito residuo del contratto del finanziamento.

Nel caso in cui sia previsto un periodo di **Preammortamento** residuo del finanziamento (fino ad un massimo di 12 mesi), i premi dovuti in questo periodo saranno maggiorati di un importo variabile in funzione dei mesi di **Preammortamento**, del debito residuo del contratto di finanziamento, nonché dell'**Età Contrattuale** dell'**Assicurato**.

La data di ricorrenza annuale del **Premio** annuo è fissa ed è riportata nella **Scheda di Adesione**. Se il periodo di copertura inizia da una data diversa dalla ricorrenza annuale sono calcolati due ratei di **Premio**:

1. il primo rateo corrispondente al periodo tra la data di inizio della copertura e la ricorrenza medesima;
2. il secondo rateo tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di scadenza del contratto di assicurazione.

Il **Richiedente** può pagare i premi annui dovuti all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco Vita** e ad **Assimoco** tramite:

1. bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco Vita** e ad **Assimoco**;
2. SEPA (addebito sul C/C);
3. altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

#### Adeguamento del Premio garanzia Perdita Involontaria d'Impiego (PII)

Quando la verifica dell'andamento tecnico della garanzia **Perdita Involontaria d'Impiego** (PII) evidenzia premi complessivi di compagnia non sufficienti a coprirne il fabbisogno di tariffa causato dalla mutazione delle condizioni socioeconomiche del mercato del lavoro, dall'annualità successiva al 10° anno **Assimoco** ha la facoltà di adeguare il **Premio** di questa garanzia con un incremento percentuale necessario a soddisfare il fabbisogno tariffario.

L'indicatore scelto da **Assimoco** per la verifica del fabbisogno tariffario è espresso dalla **Combined Ratio** ossia il rapporto tra le spese (sostenute dalla Compagnia in termini di costo sinistri, spese di acquisizione e amministrazione) e i premi.

Se tale rapporto risulta maggiore del 90%, **Assimoco** ha la facoltà di applicare l'aumento necessario con un massimo del 15% del **Premio** annuo in corso per la garanzia. L'aumento per ciascuna annualità residua non sarà mai superiore a 50 euro.

Successivamente, ogni anno **Assimoco** procede alla verifica del fabbisogno tariffario e adegua, se necessario e con le stesse modalità, il **Premio** di polizza della garanzia PII.

**Assimoco** comunica al **Richiedente** l'adeguamento tariffario 3 mesi prima dell'effetto della variazione; il **Richiedente** può accettare l'aumento o recedere dalla garanzia **Perdita Involontaria d'Impiego** (PII) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante invio di lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto di assicurazione ad **Assimoco** - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it)

#### Esempio di applicazione della percentuale massima di aumento

Decorrenza polizza: 01/03/2021  
Scadenza polizza: 01/03/2041  
Durata contrattuale: 20 anni  
**Premio** annuo garanzia PII: 400 euro

Ipotesi di adeguamento **Premio** al 10° anno: +15%

Importo incremento annuo = 400 euro \* 15/100 = 60 euro  
Importo massimo di incremento annuo = 50 euro  
Nuovo **Premio** annuo dal 01/03/2031 = 400 + 50 = 450 euro



QUANDO COMINCIA LA  
COPERTURA E QUANDO  
FINISCE

#### ART. 38 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione si perfeziona alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della **Scheda di Adesione**.

Quando il **Premio** di perfezionamento è pagato e il finanziamento è stato erogato nei tempi sotto descritti, per ogni **Assicurato** le garanzie si attivano alle ore 24.00 della **Data di Decorrenza** indicata nella **Scheda di Adesione**, fatti salvi i periodi di **Carenza**.

Quando il pagamento del **Premio** viene effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura è operante anche nei giorni tra la **Data di Decorrenza** e l'effettivo pagamento del **Premio**, purché l'addebito automatico sia andato a buon fine.

La durata del contratto di assicurazione è determinata in funzione della durata del finanziamento ed è espressa in mesi interi, con un minimo di 60 mesi e un massimo di 240 mesi.

La durata del contratto di assicurazione può essere diversa dalla durata del finanziamento. Per calcolare questa durata si conta il numero di mesi interi tra la **Data di Decorrenza** del contratto di assicurazione e la data di scadenza del finanziamento, arrotondati per difetto.

#### ESEMPIO

Un cliente sottoscrive un finanziamento con data inizio 15/01/2015 e data termine 15/01/2030.

Il giorno 20/02/2020 viene emesso il contratto assicurativo. La **Data di Decorrenza** è uguale alla data di emissione del contratto.

La durata del contratto di assicurazione, pari a 118 mesi, è ottenuta sommando il numero di mesi interi tra la **Data di Decorrenza** del contratto di assicurazione (20/02/2020) e la data di scadenza del finanziamento (15/01/2030).

Il contratto di assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nella **Scheda di Adesione**.

---

#### ART. 39 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il **Premio** non viene pagato entro 30 giorni dalla data di ricorrenza del pagamento, il contratto di assicurazione decade. Il **Richiedente** può riattivarlo pagando le rate di **Premio** arretrate entro i 60 giorni successivi. Le garanzie assicurative riprendono efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

I sinistri verificatisi prima del pagamento dei premi insoluti non sono indennizzati.

Solo il **Richiedente** può, chiedere di riattivare il contratto, fornendo una dichiarazione firmata dall'**Assicurato** dove comunica che il suo stato di salute non è cambiato rispetto a quanto dichiarato al momento del perfezionamento del contratto di assicurazione. La richiesta di riattivazione deve essere accettata da parte di **Assimoco Vita e Assimoco**.

---

#### ART. 40 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ – PERSONA FISICA

Può aderire alla copertura assicurativa la persona fisica che ha:

1. domicilio in Italia o **Residenza Fiscale** in Italia e in possesso di codice fiscale italiano;
2. un'**Età Contrattuale** compresa tra 18 e 65 anni;
3. un'età anagrafica alla scadenza del contratto di assicurazione non superiore a 80 anni;
4. un finanziamento che scade prima del compimento dell'80° anno di età anagrafica;
5. sottoscritto la **Scheda di Adesione** e il questionario assuntivo o si sia sottoposto con esito positivo agli accertamenti sanitari previsti;
6. sottoscritto il questionario di adeguatezza;
7. dichiarato lo stato lavorativo.

Il **Richiedente** può stipulare la copertura assicurativa in qualità di:

1. titolare unico del finanziamento;
2. contitolare del finanziamento;
3. **Garante** del finanziamento.

In caso di contitolarità del finanziamento la copertura assicurativa può essere stipulata da:

1. una sola persona al 100% (contitolare o **Garante**);
2. una sola persona al 50% (contitolare o **Garante**);
3. due persone, ciascuna per il 50% (contitolari o garanti).

L'assicurazione cessa quando l'**Assicurato** non riveste più il ruolo di **Garante** del finanziamento. Independentemente dal momento in cui **Assimoco Vita e Assimoco** vengono messe a conoscenza dell'evento, le coperture cessano automaticamente alla data dell'evento stesso e **Assimoco Vita e Assimoco** rimborsano la quota parte di **Premio** annuo pagato e non goduto.

---

#### ART. 41 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ – IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE

Il Richiedente della copertura può essere una impresa individuale o ente avente sede legale in Italia.

Può aderire alla copertura assicurativa in qualità di **Assicurato**, se in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti al precedente articolo, la persona fisica indicata dal **Richiedente** impresa individuale o **Ente** che ricopra un **Ruolo Rilevante** nell'organizzazione del **Richiedente** o **Garante**. In questo caso la garanzia di rata operante è esclusivamente l'ITT, independentemente dallo stato lavorativo della persona fisica.

La persona fisica con **Ruolo Rilevante** è indicata nella tabella di seguito riportata:

Persona fisica con Ruolo Rilevante	Impresa e/o Ente Richiedente
Titolare	Ditta Individuale
Socio o dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno dell'organizzazione del Richiedente	Società semplice Società di fatto Società in nome collettivo Società in accomandita semplice
Socio, amministratore o dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno dell'organizzazione del Richiedente	Società a responsabilità limitata Società per azioni Società in accomandita per azioni
Socio cooperatore che concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa nonché socio che partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche	Società Cooperative
Libero Professionista anche non munito di Partita IVA	Studi associati

L'assicurazione cessa quando **l'Assicurato** non riveste più il ruolo di **Garante** del finanziamento. Indipendentemente dal momento in cui **Assimoco Vita e Assimoco** vengono messe a conoscenza dell'evento, **le coperture cessano automaticamente alla data dell'evento stesso e Assimoco Vita e Assimoco** rimborsano la quota parte di **Premio** annuo pagato e non goduto.

#### ART. 42 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ – CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO SOTTOSTANTI

La copertura assicurativa è prestata in abbinamento a contratti di finanziamento con:

1. durata residua alla data di decorrenza del contratto di assicurazione maggiore di 60 mesi e fino a 240 mesi e durata iniziale fino a un massimo di 336 mesi;
2. debito residuo maggiore di 30.000 euro e non superiore a 700.000 euro. In caso di finanziamenti cointestati detto limite viene elevato a 1.000.000 euro.

Il periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione di tali finanziamenti e la data di decorrenza delle coperture assicurative non potrà essere superiore a 8 anni né inferiore a 90 giorni.

Le tipologie di finanziamento ammesse sono:

1. mutui ipotecari;
2. mutui chirografari;
3. finanziamenti afferenti al "credito ai consumatori";
4. **Finanziamenti a SAL** (Stato Avanzamento Lavori), per i quali si farà riferimento alla data di erogazione dell'ultima tranche e all'importo effettivamente erogato. In alternativa potrà essere stipulata una copertura per l'intero importo deliberato in occasione dell'erogazione della prima tranche.

Se l'assicurazione viene abbinata a un finanziamento a rata costante e durata variabile, eventuali future variazioni del tasso di interesse del finanziamento potrebbero determinare una durata del finanziamento superiore alla durata del contratto di assicurazione. In ogni caso le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto di assicurazione, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Non è prevista la possibilità di abbinare il contratto di assicurazione a finanziamenti che prevedono una maxi rata finale.

#### ART. 43 - EVENTI LEGATI A RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE

L'assicurazione cessa se si verifica uno dei seguenti eventi, per i quali il **Richiedente** deve darne tempestiva comunicazione scritta ad **Assimoco Vita e Assimoco**:

1. cessazione e/o interruzione del **Ruolo Rilevante** dell'**Assicurato**;
2. sentenza dichiarativa di fallimento del **Richiedente**;
3. cessazione o alienazione del **Richiedente**;
4. cessione a terzi del finanziamento sottostante.

Indipendentemente dal momento in cui **Assimoco Vita** e **Assimoco** vengono messe a conoscenza dell'evento, le coperture cessano automaticamente alla data dell'evento stesso e **Assimoco Vita** e **Assimoco** rimborsano la quota parte di **Premio** annuo pagato e non goduto.

---

#### ART. 44 - CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE

Il **Richiedente** deve informare **Assimoco Vita** e **Assimoco** di ogni cambiamento di professione dell'**Assicurato** che rientri tra quelle indicate all'Art. 8 "Soggetti non assicurabili", tramite lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (in cui dovrà essere indicato il codice IBAN per l'accredito del **Premio** relativo al periodo per il quale il rischio è cessato) **Assimoco Vita** e **Assimoco** annullano il contratto di assicurazione dalle ore 24.00 della data di ricezione della comunicazione e rimborsano la quota di **Premio** pagato relativa al rischio non goduto. La mancata comunicazione del cambiamento della professione può comportare la perdita del diritto alle prestazioni.

---

#### ART. 45 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RIFERITE ALLE GARANZIE DECESSO E IPT

Le prestazioni in caso di decesso e di IPT operano in via alternativa, quindi il contratto di assicurazione non ha più efficacia nel momento in cui **Assimoco Vita** o **Assimoco** paghino un **Indennizzo** in seguito al decesso dell'**Assicurato** o all'accertamento definitivo dell'IPT. I premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.

---

#### ART. 46 – SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

Il contratto non opera se garantire la copertura, pagare un Sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre **Assimoco Vita** e **Assimoco** anche solo al rischio di:

1. sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU;
2. disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che **Assimoco Vita** e **Assimoco** devono rispettare.



COME REVOCARE LA  
PROPOSTA, RECEDERE  
DAL CONTRATTO O  
RISOLVERE IL  
CONTRATTO

---

#### ART. 47 - FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il **Richiedente** può revocare la **Proposta** sottoscritta in qualunque momento, prima della stipulazione del contratto di assicurazione.

La revoca:

1. ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione;
2. si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco Vita** S.p.A./**Assimoco** S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it) o [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it)

---

#### ART. 48 - DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il **Richiedente** può recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato, mediante invio di lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto di assicurazione:

1. ad **Assimoco Vita** e **Assimoco** - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it) o ad [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it);
2. alla **Contraente**.

Il **Recesso** ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di **Recesso** quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del **Recesso** **Assimoco Vita** e **Assimoco** rimborsano al **Richiedente** i premi da questi corrisposti diminuiti delle imposte, delle spese di amministrazione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

---

#### ART. 49 - TRASFERIMENTO O ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento prima della data di scadenza dell'assicurazione **Assimoco Vita e Assimoco** provvedono ad annullare il contratto di assicurazione.

Le garanzie cessano alla prima ricorrenza annua successiva alla comunicazione di estinzione del finanziamento.

In alternativa il **Richiedente** può richiedere la prosecuzione dell'assicurazione alle condizioni originariamente pattuite fino alla data di scadenza inizialmente prevista, esprimendo formalmente tale volontà.

---

#### ART. 50 - ESTINZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione parziale del finanziamento prima della data di scadenza dell'assicurazione **Assimoco Vita e Assimoco** annullano il contratto di assicurazione alla prima ricorrenza annua utile successiva alla richiesta.

Contestualmente viene emesso un nuovo contratto di assicurazione su un prodotto disponibile in gamma al momento della richiesta a copertura dell'importo residuo del finanziamento. Le condizioni in vigore a quel momento potrebbero essere anche meno favorevoli rispetto a quelle del contratto di assicurazione in vigore.

Sul nuovo contratto di assicurazione, ai fini dell'applicazione dei periodi di **Carenza** previsti, **Assimoco Vita e Assimoco** tengono conto del tempo già trascorso sul contratto di assicurazione sostituito e non è necessaria una nuova valutazione sanitaria. Si rende invece necessaria una nuova valutazione di adeguatezza del contratto di assicurazione.

In alternativa il **Richiedente** può richiedere la prosecuzione dell'assicurazione alle condizioni originariamente pattuite fino alla data di scadenza inizialmente prevista, esprimendo formalmente tale volontà.

---

#### ART. 51 - RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui il **Richiedente** rinegozi il contratto di finanziamento prima della data di scadenza dell'assicurazione, il contratto di assicurazione continua alle condizioni originariamente pattuite.

In alternativa il **Richiedente** può chiedere per iscritto, la sostituzione del contratto di assicurazione.

In questo ultimo caso la richiesta avrà effetto a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione. A tale data **Assimoco Vita e Assimoco** annullano il contratto di assicurazione e ne verrà emesso uno nuovo in base alle nuove caratteristiche del finanziamento su un prodotto disponibile in gamma in quel momento.

Le condizioni in vigore a quel momento potrebbero essere anche meno favorevoli rispetto a quelle del contratto di assicurazione in vigore.

Per rinegoziazione si intende la modifica della durata del finanziamento e della relativa scadenza o di caratteristiche non più compatibili con il contratto di assicurazione originariamente sottoscritto.



## COSTI

**ART. 52 - COSTI**

Il contratto di assicurazione prevede i **Costi** di seguito indicati a carico del **Richiedente**.

**Costi** gravanti sul **Premio**

	ASSIMOCO VITA S.p.A.	ASSIMOCO S.p.A.
Caricamento sul <b>Premio</b> al netto delle spese di amministrazione	50%	50%
Spese di amministrazione sui premi annui e sui ratei di premi annui	1 euro	Non previste

**2. Altri Costi**

In tutti i casi in cui l'assunzione del rischio comporti l'effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall'**Assicurato**, con costo a suo carico.

## NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

<p>Art. 1341 c.c.</p>	<p><b>Condizioni generali di contratto</b> Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.</p>
<p>Art. 1342 c.c.</p>	<p><b>Contratto concluso mediante moduli o formulari</b> Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.</p>
<p>Art. 1891 c.c.</p>	<p><b>Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta</b> Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.</p>
<p>Art. 1892 c.c.</p>	<p><b>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</b> Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>
<p>Art. 1893 c.c.</p>	<p><b>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</b> Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>
<p>Art. 1894 c.c.</p>	<p><b>Assicurazione in nome o per conto di terzi</b> Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.</p>
<p>Art. 1899 c.c.</p>	<p><b>Durata dell'assicurazione</b> L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>
<p>Art. 1901 c.c.</p>	<p><b>Mancato pagamento del premio</b> Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>
<p>Art. 1913 c.c.</p>	<p><b>Avviso all'assicuratore in caso di sinistro</b> L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.</p>
<p>Art. 1915 c.c.</p>	<p><b>Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio</b> L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>

Art. 1916 c.c.	<p><b>Diritto di surrogazione dell'assicuratore</b> L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>
Art. 1919 c.c.	<p><b>Assicurazione sulla vita propria o di un terzo</b> L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.</p>
Art. 1920 c.c.	<p><b>Assicurazione a favore di un terzo</b> È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo . La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.</p>
Art. 1921 c.c.	<p><b>Revoca del beneficio</b> La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore</p>
Art. 1922 c.c.	<p><b>Decadenza dal beneficio</b> La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.</p>
Art. 1923 c.c.	<p><b>Diritti dei creditori e degli eredi</b> Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione], all'imputazione e alla riduzione delle donazioni</p>
Art. 1924 c.c.	<p><b>Mancato pagamento del premio</b> Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.</p>
Art. 1927 c.c.	<p><b>Suicidio dell'assicurato</b> In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata</p>
Art. 2934 c.c.	<p><b>Estinzione dei diritti</b> Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.</p>
Art. 2952 c.c.	<p><b>Prescrizione in materia di assicurazione</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p>
Art. 1, comma 345-quater, Legge 266/2005	<p>Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.</p>
Art. 1, comma 343, Legge 266/2005	<p>Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.</p>

## GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni:

<b>ASSICURATO</b>	Persona fisica che risponda ai requisiti di assicurabilità previsti dall'assicurazione e che abbia acconsentito alla conclusione del contratto.
<b>ASSIMOCO VITA</b>	L'impresa assicuratrice ( <b>Assimoco Vita</b> S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI))
<b>ASSIMOCO</b>	L'impresa assicuratrice ( <b>Assimoco</b> S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)).
<b>BENEFICIARIO</b>	Persona fisica o giuridica che ha il diritto di riscuotere le prestazioni previste dal contratto al verificarsi degli eventi assicurati.
<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	Corrisponde al capitale, quale risulta dal piano di decrescenza riportato nella <b>Scheda di Adesione</b> , in essere alla data in cui si verifica uno degli eventi previsti dalle garanzie a copertura del capitale: decesso e <b>Invalidità Permanente Totale</b> .
<b>CARENZA</b>	Periodo di tempo, a partire dalla <b>Data di Decorrenza</b> del contratto di assicurazione durante il quale le coperture assicurative non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, <b>Assimoco Vita</b> e <b>Assimoco</b> , non pagano le prestazioni assicurate.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto persona giuridica che sottoscrive la <b>Convenzione</b> .
<b>CONVENZIONE</b>	Il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato fra <b>Assimoco Vita</b> e <b>Assimoco</b> e la <b>Contraente</b> .
<b>COSTI</b>	Oneri a carico del <b>Richiedente</b> gravanti sul <b>Premio</b> .
<b>DATA DI DECORRENZA</b>	Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare.
<b>DISOCCUPAZIONE</b>	Lo stato di cessazione dell'attività lavorativa svolta dall' <b>Assicurato</b> , lavoratore dipendente, immediatamente prima del sinistro, a condizione che l' <b>Assicurato</b> stesso: <ol style="list-style-type: none"><li>1. sia iscritto nelle liste di <b>Disoccupazione</b> presso il Centro per l'Impiego in Italia o percepisca un'indennità che in virtù delle norme vigenti si identifica in quanto previsto al titolo I del D.lgs. N 22 04/03/2015 (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl) o un'indennità da trattamento di mobilità oppure altra forma analoga di indennità prevista da evoluzione in materia;</li><li>2. non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.</li></ol>
<b>DURATA DELLA COPERTURA</b>	Periodo che intercorre fra la <b>Data di Decorrenza</b> e quella di scadenza delle garanzie.
<b>ENTE</b>	Soggetto fornito di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
<b>ETÀ CONTRATTUALE</b>	Età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell' <b>Assicurato</b> . Se l'ultimo compleanno precede di 6 mesi o più la <b>Data di Decorrenza</b> , l'età compiuta viene aumentata di un anno.
<b>FINANZIAMENTO A SAL (STATO AVANZAMENTO LAVORI)</b>	Il finanziamento che prevede l'erogazione dell'importo finanziamento, sino al raggiungimento del totale richiesto, in più riprese, sulla base di un progetto e dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione/ristrutturazione certificati dalla relazione di un perito incaricato dalla Banca.
<b>FORZE ARMATE</b>	Insieme delle componenti militari della Repubblica Italiana: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza.
<b>FRANCHIGIA</b>	La parte del danno indennizzabile, indicato in valore assoluto o in percentuale, che rimane a carico dell' <b>Assicurato</b> .

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

<b>GARANTE</b>	La persona fisica che si impegna, di solito mediante fideiussione, a subentrare nel debito nel caso in cui il debitore si trovi nell'impossibilità di saldare le rate di un finanziamento.
<b>INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA</b>	Perdita temporanea, in misura totale (100%), della capacità fisica dell' <b>Assicurato</b> di attendere alla sua abituale attività lavorativa.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta da <b>Assimoco Vita</b> e <b>Assimoco</b> , in base alle coperture assicurative di cui al contratto, a seguito del verificarsi del sinistro.
<b>INFORTUNIO</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente riscontrabili.
<b>INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA</b>	La perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale, a seguito di <b>Infortunio</b> o <b>Malattia</b> , della capacità dell' <b>Assicurato</b> di attendere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione, il cui grado percentuale, valutato in base alla tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche ed integrazione, esclusa in ogni caso l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. 23/02/2000, n. 38, sia uguale o superiore al 60%.
<b>ISTITUTO DI CURA</b>	Struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi.
<b>LAVORATORE AUTONOMO</b>	<p>La persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione da cui risulta la percezione di uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, N. 917 e successive modifiche o la percezione di reddito derivante dalla partecipazione in società di persone.</p> <p>Sono parificati ai lavoratori autonomi e coperti dalla garanzia <b>Inabilità Temporanea Totale</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i lavoratori che svolgono la loro attività nell'ambito di contratti di lavoro intermittente o lavoro ripartito, i lavoratori con contratto di inserimento, di tirocinio estivo di orientamento, di lavoro occasionale di tipo accessorio.</li><li>2. i soggetti che godono dei redditi di cui all'Art. 50 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, N. 917 e successive modifiche:<ol style="list-style-type: none"><li>a) lettera c): beneficiari di borse, assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento;</li><li>b) lettera g): beneficiari di indennità parlamentari e assimilate, inclusi gli appartenenti al clero.</li></ol></li></ol>
<b>LAVORATORE DIPENDENTE DEL PUBBLICO IMPIEGO</b>	Il lavoratore dipendente come descritto nella successiva definizione di <b>Lavoratore Dipendente del Settore Privato</b> , ma con contratto di lavoro del pubblico impiego.
<b>LAVORATORE DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO</b>	La persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (esclusi i soggetti equiparati a <b>Lavoratore Autonomo</b> ) alle dipendenze di altri in forza di un contratto di lavoro subordinato - non del pubblico impiego - a tempo indeterminato o determinato regolato dalla Legge Italiana comportante un obbligo di prestazione contrattuale non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì equiparati a lavoratore dipendente gli apprendisti, i soci di cooperative, il personale artistico.
<b>LIQUIDAZIONE</b>	Pagamento al <b>Beneficiario</b> della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
<b>MALATTIA</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da <b>Infortunio</b> .
<b>NON LAVORATORE</b>	La persona fisica che non sia <b>Lavoratore Autonomo</b> , <b>Lavoratore Dipendente del Pubblico Impiego</b> , <b>Lavoratore Dipendente del Settore Privato</b> . Sono equiparati a <b>Non Lavoratore</b> i pensionati, le casalinghe, gli studenti, i collaboratori familiari e i lavoratori stagionali.

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

<b>PEGNO</b>	È un diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel <b>Pegno</b> il possesso della cosa passa al creditore. Il <b>Pegno</b> diventa efficace solo con specifica annotazione sulla <b>Scheda di Adesione</b> o su appendice.
<b>PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO</b>	L'intervenuto stato di <b>Disoccupazione</b> immediatamente prima del sinistro.
<b>PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE</b>	Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di <b>Inabilità Temporanea Totale</b> e del <b>Ricovero Ospedaliero</b> da parte dell' <b>Assicurato</b> . Durante tale periodo, prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo sinistro, l' <b>Assicurato</b> deve ritornare a svolgere l'attività lavorativa (garanzia <b>Inabilità Temporanea Totale</b> ) o non deve essere ricoverato anche solo per una notte (garanzia <b>Ricovero Ospedaliero</b> ).
<b>PREAMMORTAMENTO (PERIODO DI)</b>	Periodo di durata massima pari a 12 mesi durante il quale il <b>Capitale Assicurato</b> iniziale rimane costante.
<b>PREMIO</b>	Somma che il <b>Richiedente</b> corrisponde a fronte delle prestazioni garantite da <b>Assimoco Vita</b> e <b>Assimoco</b> .
<b>PROPOSTA</b>	Documento mediante il quale è manifestata la volontà dell' <b>Assicurato</b> di stipulare il contratto e in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.
<b>RATA MENSILE PROTETTA</b>	La rata di riferimento mensile utilizzata come base per il calcolo dell' <b>Indennizzo</b> relativo alle garanzie <b>Inabilità Temporanea Totale</b> da <b>Infortunio</b> o <b>Malattia</b> , <b>Perdita Involontaria d'Impiego</b> e <b>Ricovero Ospedaliero</b> e riportata nella <b>Scheda di Adesione</b> .
<b>RECESSO</b>	Diritto del <b>Richiedente</b> o di <b>Assimoco Vita</b> e <b>Assimoco</b> di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>REFERENTE TERZO</b>	Soggetto diverso dal/i <b>Beneficiario/i</b> , che il <b>Richiedente</b> può indicare per esigenze di riservatezza e a cui <b>Assimoco Vita</b> potrà fare riferimento in caso di decesso dell' <b>Assicurato</b> .
<b>RESIDENZA FISCALE</b>	È residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi chi per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni l'anno, 184 in quelli bisestili) è iscritto nell'Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.
<b>REVOCA DELLA PROPOSTA</b>	Possibilità del <b>Richiedente</b> di annullare l'eventuale <b>Proposta</b> sottoscritta fino al momento della conclusione del contratto.
<b>RICHIEDENTE</b>	Il titolare di un contratto di finanziamento o relativo <b>Garante</b> che aderisce alle polizze collettive e versa il <b>Premio</b> dovuto. Nel caso in cui il <b>Richiedente</b> sia una persona fisica lo stesso coincide con l' <b>Assicurato</b> .
<b>RICOVERO OSPEDALIERO</b>	Permanenza in <b>Istituto di Cura</b> resa necessaria da <b>Infortunio</b> o <b>Malattia</b> per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day Hospital o in ambulatorio, che comporti pernottamento.
<b>RISCHIO EXTRA PROFESSIONALE</b>	Rischio che l' <b>Assicurato</b> corre, al di fuori della sua attività lavorativa, nello svolgimento di ogni altra attività non avente carattere professionale o produttiva di reddito, inerente alle occupazioni familiari e domestiche, al tempo libero, alla pratica di hobby ed in generale a qualsiasi evento della vita quotidiana.
<b>RISCHIO PROFESSIONALE</b>	Rischio che l' <b>Assicurato</b> corre nello svolgimento della sua attività lavorativa.
<b>RISERVA MATEMATICA</b>	Importo che <b>Assimoco Vita</b> costituisce accantonando parte del premio versato dal <b>Richiedente</b> per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i beneficiari.
<b>RUOLO RILEVANTE</b>	Ruolo rivestito dall' <b>Assicurato</b> nei confronti del <b>Richiedente</b> impresa individuale o <b>Ente</b> .

Set Informativo Mod. ASSICREDIT STOCK SI 12 ED. 06/26

---

**SCHEDA DI ADESIONE**

Documento che comprova l'esistenza del contratto.

---

**TAN**

Tasso annuo nominale di interesse indicato nella **Scheda di Adesione** e utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del contratto assicurativo.

## ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO ASSUNTIVO

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Scheda di Adesione (Proposta) n° \_\_\_\_\_ Assicurando \_\_\_\_\_

Età: \_\_\_\_\_ anni Capitale assicurato: euro \_\_\_\_\_

1. È titolare di pensione di invalidità e/o inabilità ovvero durante gli ultimi 5 anni ha interrotto la sua attività lavorativa per più di 1 mese per problemi di salute (salvo che per ragioni legate alla maternità anticipata o all'ordinario congedo di maternità)?	SI	NO
2. Durante gli ultimi 5 anni ha subito ricoveri o interventi chirurgici e/o è attualmente in attesa di ricovero (con esclusione dei ricoveri o interventi dei seguenti tipi: appendicite, ernie addominali/inguinali, adenoidi, tonsille, deviazioni del setto nasale, meniscectomia o rottura legamenti del ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale, chirurgia estetica, asportazione chirurgica nei di natura benigna)?	SI	NO
3. Ha in corso alcuna terapia medica (farmacologica e non) di durata continuativa superiore ai 21 giorni (con esclusione di terapie a base di anticoncezionali, anti-istaminici, farmaci per la tiroide, farmaci per la ipercolesterolemia, farmaci per la pressione purché i valori della pressione siano mantenuti nella norma dalla terapia)?	SI	NO
4. Soffre e/o ha sofferto di una delle seguenti patologie: tumore, epatite, cardiopatie ischemiche, ictus, diabete, infezioni da HIV?	SI	NO
5. L'Assicurando ritiene utile o necessario dichiarare ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute relativamente ad eventuali malattie o patologie pregresse non rilevate dalle domande precedenti, o presenza di postumi e/o ospedalizzazione causati da COVID-19? (In caso di risposta affermativa scrivere nello spazio sotto riportato)  _____ _____	SI	NO
6. L'Assicurando svolge una professione pericolosa come, ad esempio: - Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo - Hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri - Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli - Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti) - Cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi) - Addetto di impianti di energia nucleare - Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio - Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche - Palombaro, sommergebilista - Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli - Controfigura, stuntman - Sportivo, professionista o dilettante, che <u>esercita</u> una qualsiasi attività sportiva a fronte di un corrispettivo economico. A titolo di esempio rientrano in questa definizione: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il preparatore atletico, il direttore di gara.	SI	NO
7. L'Assicurando svolge una professione appartenente alle Forze Armate (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)?	SI	NO

N.B.:

- a) Il rilascio delle presenti dichiarazioni da parte dell'Assicurando è condizione necessaria per l'emissione del contratto. Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite dall'Assicurando non emergano fattori di rischio, fermo restando i limiti assuntivi relativi al capitale e all'età, sarà possibile procedere immediatamente all'emissione del contratto con l'applicazione dei periodi di **Carenza** regolati dalle Condizioni di Assicurazione. In caso contrario, l'emissione del contratto potrà avvenire solo previa valutazione da parte di **Assimoco Vita** e di **Assimoco**;
- b) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- c) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera b) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- d) anche nei casi non espressamente previsti da **Assimoco Vita** e **Assimoco**, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica presso medici o strutture di sua fiducia per certificare l'effettivo stato di salute. Il costo è a carico dell'Assicurando.

**L'Assicurando dichiara, infine, di essere a conoscenza che le malattie diagnosticate e gli infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati da **Assimoco Vita** e **Assimoco** come assicurabili.**

L'Assicurando

---

## ALLEGATO 2 – QUESTIONARIO ASSUNTIVO

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Scheda di Adesione (Proposta) n° \_\_\_\_\_ Assicurando \_\_\_\_\_

Età: \_\_\_\_\_ anni Capitale assicurato: euro \_\_\_\_\_

<p>1. L'Assicurando è in buono stato di salute? Per buono stato si intende che l'Assicurando non è (o non è stato) affetto da Malattie psico-fisiche o lesioni traumatiche, le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano comunque determinato postumi invalidanti, riducendo l'integrità psico-fisica (inducendo inabilità e/o invalidità) <u>oppure</u></li> <li>- abbiano imposto la necessità di effettuare periodici controlli clinici e/o strumentali (anche se non frequenti) <u>oppure</u></li> <li>- abbiano resa necessaria l'assunzione continuativa di farmaci.</li> </ul> <p>A tal proposito non rientrano tra le patologie significative: ernie, appendicite, colecistite, tonsille, vene varicose, emorroidi, patologie traumatiche con modesti postumi</p>	SI	NO
<p>2. L'Assicurando ha mai ricevuto una <b>diagnosi</b>, o si è mai <b>sottoposto a ricoveri, cure, interventi o esami</b>, oppure è previsto un <b>ricovero o intervento oppure visite/accertamenti</b> per una delle seguenti Malattie?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infarto, angina pectoris, soffi al cuore, artero o arterosclerosi, ipertensione, malattie coronariche, insufficienza cardiaca e cardiomiopatie, turbe del ritmo, patologie valvolari, patologie dell'aorta.</li> <li>- Ictus, attacco ischemico transitorio (TIA), epilessia, infezioni e ascessi cerebrali, meningiti, malattie demielinizzanti (sclerosi multiple,..), malattie del midollo spinale e del sistema nervoso periferico, aneurisma.</li> <li>- Tumori benigni e maligni, "polipi" o diverticoli intestinali, leucemie, linfomi e mielomi, Malattia di Hodgkin e "non Hodgkin", anemie e talassemie, trombocitopenia e disfunzione piastrinica, disturbi della coagulazione,</li> <li>- Diabete o valori di glicemia superiore a 110 mg/dl.</li> <li>- Ulcera del tratto digerente, varici, disturbi dell'esofago e della deglutizione, pancreatite, malattie infiammatorie dell'intestino (morbo di Crohn, colite ulcerosa), epatopatia alcolica, epatiti pregresse o in atto, disordini della colecisti e delle vie biliari.</li> <li>- Insufficienza renale, nefriti, malattie glomerulari, nefrosi, cisti renali acquisite e displasia renale cistica congenita, calcolosi renale ricorrente, polipi o papillomi vescicali, ematuria (presenza di sangue nelle urine), proteinuria (presenza di albumina o proteine nelle urine).</li> <li>- Patologie della prostata e del tratto genito-urinario</li> <li>- Malattie della mammella (mastopatia fibrocistica, referti patologici di mammografia o ecografia mammaria, noduli mammari).</li> <li>- Malattie neurologiche e/o mentali.</li> <li>- Malattie dell'ipofisi, della tiroide e surrenaliche</li> <li>- Patologie reumatiche ed autoimmuni, vasculiti, patologie articolari (artrite reumatoide, spondiloartropatie), gotta, osteoporosi.</li> </ul>	SI	NO
<p>3. L'Assicurando si è mai sottoposto ad un test di valutazione per sieropositività all'HIV (AIDS o Malattie HIV-correlate) con esito positivo?</p>	SI	NO
<p>4. L'Assicurando si è mai sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche particolari (ad esempio risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, radiografie, biopsie, colonscopia, ECG al cicloergometro, mammografia), al di fuori dei normali controlli di routine, oppure è in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari?</p>	SI	NO

<p>5. Nell'anamnesi familiare dell'Assicurando risultano uno o più casi della stessa Malattia fra quelle elencate prima dell'età di 60 anni? (<i>Malattie del cuore o cardiocircolatorie, innesto di bypass, ictus, infarto miocardio, insufficienza renale, rene policistico, tumori benigni o maligni, ipertensione, diabete, Malattie del colon-retto, polipi del colon, Alzheimer, morbo di Parkinson, Malattie genetiche e Malattia del motoneurone, ipertensione e morbo di Huntington.</i>)</p>	SI	NO
<p>6. L'Assicurando beneficia, ha fatto richiesta o ha intenzione di fare richiesta di pensione di invalidità o riconoscimento stato invalidante?</p>	SI	NO
<p>7. L'Assicurando è affetto da obesità o magrezza? (differenza tra l'altezza in cm e il peso in Kg inferiore a 80 o superiore a 120)</p>	SI	NO
<p>8. L'Assicurando fa/ha fatto abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope e simili?</p>	SI	NO
<p>9. All'Assicurando sono state già riconosciute da INPS/INAIL invalidità permanenti totali conseguenti a malattia e/o infortunio superiori al 10%?</p>	SI	NO
<p>10. L'Assicurando ritiene utile o necessario dichiarare ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute relativamente ad eventuali malattie o patologie pregresse non rilevate dalle domande precedenti, o presenza di postumi e/o ospedalizzazione causati da COVID-19? (In caso di risposta affermativa scrivere nello spazio sotto riportato)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	SI	NO
<p>11. L'Assicurando svolge una professione pericolosa come, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo</li> <li>- Hostess, steward, membro di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri</li> <li>- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli</li> <li>- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti)</li> <li>- Cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi)</li> <li>- Addetto di impianti di energia nucleare</li> <li>- Fabbriante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio</li> <li>- Fabbriante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive e tossiche</li> <li>- Palombaro, sommergebilista</li> <li>- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli</li> <li>- Controfigura, stuntman</li> <li>- Sportivo, professionista o dilettante, che <u>esercita</u> una qualsiasi attività sportiva a fronte di un corrispettivo economico. A titolo di esempio rientrano in questa definizione: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il preparatore atletico, il direttore di gara.</li> </ul>	SI	NO
<p>12. L'Assicurando svolge una professione appartenente alle Forze Armate (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)?</p>	SI	NO

N.B.:

- a) Il rilascio delle presenti dichiarazioni da parte dell'Assicurando è condizione necessaria per l'emissione del contratto. Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite dall'Assicurando non emergano fattori di rischio, fermo restando i limiti assuntivi relativi al capitale e all'età, sarà possibile procedere immediatamente all'emissione del contratto con l'applicazione dei periodi di **Carenza** regolati dalle Condizioni di Assicurazione. In caso contrario, l'emissione del contratto potrà avvenire solo previa valutazione da parte di **Assimoco Vita** e di **Assimoco**;
- b) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- c) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera b) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- d) anche nei casi non espressamente previsti da **Assimoco Vita** e **Assimoco**, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica presso medici o strutture di sua fiducia per certificare l'effettivo stato di salute. Il costo è a carico dell'Assicurando.

**L'Assicurando dichiara, infine, di essere a conoscenza che le malattie diagnosticate e gli infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione del presente documento, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati da **Assimoco Vita** e **Assimoco** come assicurabili.**

L'Assicurando

---

## ALLEGATO 3 – ACCERTAMENTI SANITARI

(da richiedersi in rapporto all'entità del capitale da assicurare)

Ferma la facoltà di **Assimoco Vita** e **Assimoco** di richiedere, nei casi in cui lo si consideri necessario per l'esatta valutazione dei rischi, documentazione integrativa, l'emissione del contratto richiede, in relazione al livello dei capitali complessivamente sotto rischio, la seguente documentazione:

CAPITALI	ACCERTAMENTI SANITARI
<p>Fino a 150.000 euro per <b>Età Contrattuali</b> superiori a 60 anni</p> <p>Fino a 250.000 euro per <b>Età Contrattuali</b> fino a 60 anni</p>	<p>Questionario Assuntivo</p> <p><i>Oppure per Assicurandi che richiedano il contratto senza l'applicazione del periodo di <b>Carenza</b>:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visita medica da parte del medico di famiglia (Rapporto di visita medica);</li> <li>- esame completo delle urine in laboratorio;</li> <li>- ECG a riposo;</li> <li>- glicemia e creatininemia;</li> <li>- colesterolemia totale, HDL, LDL, trigliceridi;</li> <li>- Hbs Ag e HCV.</li> </ul>
<p>Superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro per <b>Età Contrattuali</b> superiori a 60 anni</p> <p>Superiore a 250.000 euro e fino a 500.000 euro per <b>Età Contrattuali</b> fino a 60 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Questionario Assuntivo</li> <li>- visita medica da parte del medico di famiglia (Rapporto di visita medica);</li> <li>- esame completo delle urine in laboratorio;</li> <li>- ECG a riposo;</li> <li>- glicemia e creatininemia;</li> <li>- colesterolemia totale, HDL, trigliceridemia;</li> <li>- transaminasi, Gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, protidogramma elettroforetico, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina;</li> <li>- emocromo completo con conta piastrine;</li> <li>- PSA;</li> <li>- VES;</li> <li>- Hbs Ag e HCV.</li> </ul>
<p>Superiore a 500.000 euro e fino a 700.000 euro per qualsiasi età</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Questionario Assuntivo</li> <li>- visita medica da parte del medico di famiglia (Rapporto di visita medica);</li> <li>- esame completo delle urine in laboratorio;</li> <li>- ECG a riposo e sotto sforzo;</li> <li>- glicemia e creatininemia;</li> <li>- colesterolemia totale, HDL, trigliceridemia;</li> <li>- transaminasi, Gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, protidogramma elettroforetico, fosfatasi alcalina, tempo di protrombina;</li> <li>- emocromo completo con conta piastrine;</li> <li>- PSA;</li> <li>- VES;</li> <li>- Hbs Ag e HCV</li> <li>- Ecocardiografia</li> <li>- Ecografia dell'addome completo</li> </ul>
<p>Superiore a 700.000 euro per qualsiasi età</p>	<p>L'elenco della documentazione da presentare è fornito in base al singolo caso.</p>



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**CONVENZIONE N° X.XXX.XXX**  
**PROPOSTA N° X XXX XX XX XXXXXX XXX**

INTERMEDIARIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODICE 999	Abi 99999	CAB 99999
TARIFFA ASSIMOCO VITA S.P.A.	Assicurazione temporanea caso morte a capitale decrescente e a premio annuo a protezione del credito	
CODICE	XXXX	
PRODOTTO ASSIMOCO S.P.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODICE	Xxx/xxxx	

CONTRAENTE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
P.IVA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

RICHIEDENTE DELLA COPERTURA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODICE FISCALE /P.IVA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
RESIDENZA: INDIRIZZO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	N° 999
CAP:	XXXXX	COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prov.:	XX	

ASSICURANDO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NATO IL 99/99/9999	SESSO X	ETÀ 999
CODICE FISCALE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
RESIDENZA: INDIRIZZO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	N° 999
CAP:	XXXXX	COMUNE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prov.:	XX	

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO - COPERTURA PRESTATO DA ASSIMOCO VITA S.P.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--

BENEFICIARI COPERTURE PRESTATE DA ASSIMOCO S.P.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
---------------------------------------------------	----------------------------------------------	--

REFERENTE TERZO (soggetto a cui la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--

**AVVERTENZA:**  
 In caso di mancata designazione dei beneficiari in forma nominativa, Assimoco Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca e identificazione del/i beneficiario/i. Eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate dal Richiedente alla Compagnia.

DECORRENZA ORE 24.00 99/99/9999	SCADENZA ORE 24.00 99/99/9999	DURATA (MESI, GIORNI) 99,22	NUM PREMI XX
TACITO RINNOVO: NO	RICORRENZA PAGAMENTO PREMI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO		GG/MM
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE: €999.999.999,99	RATA MENSILE PROTETTA:		€999.999.999,99

NUMERO CONTRATTO FINANZIAMENTO: 99999999999999999999
ENTE EROGATORE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**CONDIZIONI OPERANTI**  
 VALGONO LE CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE N. XXXXXXXX DI CUI SI ALLEGA SET INFORMATIVO XXXXXXXXXXXXX.  
 VALGONO LE CONDIZIONI PER CONTRATTI STIPULATI CON/SENZA VISITA MEDICA.

<b>COPERTURE OFFERTE</b>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE**

<b>PREMIO AL PERFEZIONAMENTO</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

<b>PREMIO ANNUO</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

<b>PREMI ANNUI DA CORRISPONDERE AD OGNI RICORRENZA ANNUALE DEL GG/MM</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

<b>PREMIO FINALE</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

## PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi a favore di Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. sono a carico del Richiedente e devono essere corrisposti con cadenza annuale all'Intermediario assicurativo o alle stesse, mediante una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco Vita e ad Assimoco;
- SEPA (addebito sul C/C);
- altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

## FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Richiedente ha la facoltà di revocare la Proposta sottoscritta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it) o [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it)

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

## RECESSO DAL CONTRATTO

Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione ad Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. ed alla Contraente con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it) o ad [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. rimborsano al Richiedente i premi da questi corrisposti diminuiti delle spese di emissione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

L'Assicurando, ai fini della validità della copertura assicurativa, conferma le dichiarazioni rese nell'apposito questionario, che forma parte integrante della proposta, in merito al proprio stato di salute e alla situazione lavorativa, dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A..

L'Assicurando dichiara altresì di essere a conoscenza che le malattie diagnosticate e gli infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. come assicurabili.

L'Assicurando, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, dichiara di aderire alla copertura abbinata al contratto di finanziamento stipulato presso la Banca, dando espressamente il suo consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, II comma Codice Civile.

L'Assicurando dichiara di appartenere a una delle seguenti categorie: soggetto domiciliato in Italia; soggetto con Residenza Fiscale in Italia.

L'Assicurando \_\_\_\_\_



È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.  
 Fax 02/26920266 - PEC: [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it) - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1096823 - P.I. n. 11259020151\* -  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.  
 n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
 Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.  
 Fax 02/26920886 - PEC: [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it) - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* -  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -  
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

## DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente, apponendo la firma in calce alla presente, dichiara di aderire alle presenti polizze collettive e di conoscere e accettare le allegate condizioni di assicurazione.

Il Richiedente, con la sottoscrizione del presente documento di proposta, dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, la Premessa nonché gli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui di seguito richiamati: Art. 8 - Soggetti non assicurabili; Art. 9 – Modalità assicurativa delle Forze Armate; Art. 10 - Sinistro che colpisca più Persone; Art. 11 - Esclusioni relative al rischio di decesso; Art. 12 - Esclusioni relative al rischio di invalidità permanente e totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero; Art. 13 - Esclusioni relative a perdita involontaria d'impiego; Art. 14 - Cosa fare in caso di decesso; Art. 16 - Cosa fare in caso di invalidità permanente e totale da Infortunio o Malattia; Art. 17 - Modalità di Indennizzo - Invalidità Permanente e Totale da Infortunio o Malattia; Art. 18 - Cosa fare in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia; Art. 20 - Cosa fare in caso di Perdita Involontaria d'Impiego; Art. 22 - Cosa fare in caso di Ricovero Ospedaliero; Art. 24 - Estensione territoriale; Art. 27 - Valutazione del rischio; Art. 28 - Proposta di assicurazione – Modalità di accettazione; Art. 29 – Carenza; Art. 31 - Cambio di stato lavorativo/Pensionamento; Art. 32 - Riscatto; Art. 33 - Collegio arbitrale; Art. 34 - Foro competente per le controversie; Art. 37 – Premio; Art. 38 - Perfezionamento del contratto, entrata in vigore, durata e termine dell'assicurazione; Art. 39 - Mancato pagamento del premio; Art. 40 - Requisiti di assicurabilità - Persona fisica; Art. 41 - Requisiti di assicurabilità - Impresa individuale o Ente; Art. 42 - Requisiti di assicurabilità - Caratteristiche dei contratti di finanziamento sottostanti; Art. 43 - Eventi legati a Richiedente Impresa individuale o Ente; Art. 44 - Cambiamento di professione; Art. 46 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa; Art. 47 - Facoltà di revoca della Proposta; Art. 48 - Diritto di Recesso dal contratto; Art. 49 - Trasferimento o estinzione anticipata totale del finanziamento; Art. 50 - Estinzione parziale del finanziamento; Art. 51 - Rinegoziazione del finanziamento.

Il Richiedente dichiara di appartenere a una delle seguenti categorie: soggetto domiciliato in Italia; soggetto con Residenza Fiscale in Italia. / Il Richiedente dichiara di avere la sede legale in Italia.

Il Richiedente \_\_\_\_\_

### **AVVERTENZE**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Prima della sottoscrizione delle informazioni fornite in merito al proprio stato di salute nell'apposito questionario e alla situazione lavorativa, l'Assicurando deve verificare l'esattezza delle stesse.

Anche nei casi non espressamente previsti da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; il costo è a suo carico.

L'Assicurando non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

### **DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO E DEL RICHIEDENTE**

L'Assicurando libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni lo stesso sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione della presente proposta, nonché gli ospedali, le cliniche, le case di cura, gli enti e istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, le Società decidessero di rivolgersi, espressamente autorizzandoli e invitandoli a rilasciarle ogni informazione, certificazione e documentazione utile alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

L'Assicurando \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE**

In presenza di un Richiedente impresa individuale o Ente, l'Assicurando autorizza quest'ultimo a stipulare il presente contratto di assicurazione, dichiarando di rivestire un "ruolo rilevante" nei confronti del Richiedente stesso.

A tale scopo la presente polizza viene stipulata dal Richiedente a copertura - nei limiti e alle condizioni in essa previsti - del pregiudizio economico che allo stesso possa derivare da uno degli eventi garantiti subiti dall'Assicurando.

Gli indennizzi liquidati a termini di polizza verranno versati unicamente al Richiedente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per la Società. Il Richiedente si impegna a sollevare la Società solvente da ogni eventuale pretesa che da chiunque e a qualsiasi titolo dovesse essere avanzata in relazione all'oggetto del presente contratto.

Relativamente alle garanzie offerte da ASSIMOCO S.p.A. l'Assicurando dichiara di acconsentire a che beneficiario delle prestazioni previste dalla polizza stessa sia il Richiedente, rinunciando espressamente al diritto di revocare tale designazione.

Il Richiedente \_\_\_\_\_

L'Assicurando \_\_\_\_\_

**COPERTURA ABBINATA A FINANZIAMENTO A RATA COSTANTE E DURATA VARIABILE**

La presente polizza viene emessa in abbinamento a un finanziamento a rata costante e durata variabile.

Il Richiedente dichiara di essere consapevole che eventuali future variazioni del tasso di interesse del finanziamento potrebbero determinare una durata del finanziamento stesso superiore alla durata contrattuale della polizza. In ogni caso le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Il Richiedente \_\_\_\_\_



È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)  
 Assimoco S.p.A.  
 Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1096823 - P.I. n. 11259020151\* -  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.  
 n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
 Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.  
 Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* -  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -  
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO**

**IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA E DI AVER LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL SET INFORMATIVO MOD. XXXXXXXXXX, COMPOSTO DA:**

- **DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DANNI (DIP DANNI)**
- **DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE VITA (DIP VITA)**
- **DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO MULTIRISCHI (DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRESIVE DEL GLOSSARIO)**
- **FAC – SIMILE SCHEDA DI ADESIONE E DI PROPOSTA**

FAC-SIMILE

Il Richiedente \_\_\_\_\_

**Il Richiedente dichiara:**

- **di avere ricevuto dall’Intermediario, in fase precontrattuale, le informazioni ed i chiarimenti necessari a comprendere il contenuto del Contratto, come descritto nel Set Informativo;**
- **di essere stato informato della possibilità di ricevere via e-mail, in alternativa alla consegna in formato cartaceo, il Set Informativo e tutti i documenti ad esso correlati.**

**Il Richiedente** \_\_\_\_\_

Proposta emessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il 99/99/9999.

L’Intermediario \_\_\_\_\_



È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco S.p.A.  
Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)  
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1096823 - P.I. n. 11259020151\* -  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.  
Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)  
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* -  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.



**DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE**

<b>PREMIO AL PERFEZIONAMENTO</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

<b>PREMIO ANNUO</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

<b>PREMI ANNUI DA CORRISPONDERE AD OGNI RICORRENZA ANNUALE DEL GG/MM</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

<b>PREMIO FINALE</b>		<b>€999.999,99</b>	
<b>DAL</b>	<b>00/00/0000</b>	<b>AL</b>	<b>00/00/0000</b>
<b>COSÌ COMPOSTO:</b>		<b>ASSIMOCO VITA S.P.A.</b>	<b>ASSIMOCO S.P.A.</b>
<b>Premio totale</b>		<b>€999.999,99</b>	<b>€999.999,99</b>
Costi inclusi nel premio, di cui		€999.999,99	€999.999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo percepito dall'intermediario</li> <li>• Spese di emissione/amministrazione</li> </ul>		€999.999,99	€999.999,99
Imposte di legge		=====	€999.999,99

## PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi a favore di Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. sono a carico del Richiedente e devono essere corrisposti con cadenza annuale all'Intermediario assicurativo o alle stesse, mediante una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco Vita e ad Assimoco;
- SEPA (addebito sul C/C);
- altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

## RECESSO DAL CONTRATTO

**Il Richiedente ha diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione ad Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. ed alla Contraente con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A./Assimoco S.p.A. - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare a [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it) o ad [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it)**

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. rimborsano al Richiedente i premi da questi corrisposti diminuiti delle spese di emissione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per i dettagli si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni di Assicurazione.

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

**L'Assicurato, ai fini della validità della copertura assicurativa, conferma le dichiarazioni rese nell'apposito questionario, che forma parte integrante Scheda di Adesione, in merito al proprio stato di salute e alla situazione lavorativa, dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A..**

**L'Assicurato dichiara altresì di essere a conoscenza che le malattie diagnosticate e gli infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché le relative conseguenze e seguiti, non saranno coperti dall'assicurazione nel caso in cui non siano stati dichiarati e opportunamente valutati Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A. come assicurabili.**

**L'Assicurato, con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, dichiara di aderire alla copertura abbinata al contratto di finanziamento stipulato presso la Banca, dando espressamente il suo consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919, II comma Codice Civile.**

**L'Assicurato dichiara di appartenere a una delle seguenti categorie: soggetto domiciliato in Italia; soggetto con Residenza Fiscale in Italia.**

L'Assicurato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE**

Il Richiedente, apponendo la firma in calce alla presente, dichiara di aderire alle presenti polizze collettive e di conoscere e accettare le allegate condizioni di assicurazione.

Il Richiedente, con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, la Premessa nonché gli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui di seguito richiamati: Art. 8 - Soggetti non assicurabili; Art. 9 – Modalità assicurativa delle Forze Armate; Art. 10 - Sinistro che colpisca più Persone; Art. 11 - Esclusioni relative al rischio di decesso; Art. 12 - Esclusioni relative al rischio di invalidità permanente e totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero; Art. 13 - Esclusioni relative a perdita involontaria d'impiego; Art. 14 - Cosa fare in caso di decesso; Art. 16 - Cosa fare in caso di invalidità permanente e totale da Infortunio o Malattia; Art. 17 - Modalità di Indennizzo - Invalidità Permanente e Totale da Infortunio o Malattia; Art. 18 - Cosa fare in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia; Art. 20 - Cosa fare in caso di Perdita Involontaria d'Impiego; Art. 22 - Cosa fare in caso di Ricovero Ospedaliero; Art. 24 - Estensione territoriale; Art. 27 - Valutazione del rischio; Art. 28 - Proposta di assicurazione – Modalità di accettazione; Art. 29 – Carenza; Art. 31 - Cambio di stato lavorativo/Pensionamento; Art. 32 - Riscatto; Art. 33 - Collegio arbitrale; Art. 34 - Foro competente per le controversie; Art. 37 – Premio; Art. 38 - Perfezionamento del contratto, entrata in vigore, durata e termine dell'assicurazione; Art. 39 - Mancato pagamento del premio; Art. 40 - Requisiti di assicurabilità - Persona fisica; Art. 41 - Requisiti di assicurabilità - Impresa individuale o Ente; Art. 42 - Requisiti di assicurabilità - Caratteristiche dei contratti di finanziamento sottostanti; Art. 43 - Eventi legati a Richiedente Impresa individuale o Ente; Art. 44 - Cambiamento di professione; Art. 46 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa; Art. 48 - Diritto di Recesso dal contratto; Art. 49 - Trasferimento o estinzione anticipata totale del finanziamento; Art. 50 - Estinzione parziale del finanziamento; Art. 51 - Rinegoziazione del finanziamento.

Il Richiedente dichiara di appartenere a una delle seguenti categorie: soggetto domiciliato in Italia; soggetto con Residenza Fiscale in Italia. / Il Richiedente dichiara di avere la sede legale in Italia.

Il Richiedente \_\_\_\_\_

Assimoco Vita S.p.A.

Assimoco S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco Vita S.p.A. – Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

### AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Prima della sottoscrizione delle informazioni fornite in merito al proprio stato di salute nell'apposito questionario e alla situazione lavorativa, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle stesse.

Anche nei casi non espressamente previsti da Assimoco S.p.A. e da Assimoco Vita S.p.A., l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; il costo è a suo carico.

L'Assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL RICHIEDENTE

L'Assicurato libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni lo stesso sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione della presente polizza, nonché gli ospedali, le cliniche, le case di cura, gli enti e istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi del sinistro, le Società decidessero di rivolgersi, espressamente autorizzandoli e invitandoli a rilasciarle ogni informazione, certificazione e documentazione utile alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

L'Assicurato \_\_\_\_\_



È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)  
 Assimoco S.p.A.  
 Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* -  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.  
 n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
 Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.  
 Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
 Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* -  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -  
 G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.

**DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE IMPRESA INDIVIDUALE O ENTE**

In presenza di un Richiedente impresa individuale o Ente, l'Assicurato autorizza quest'ultimo a stipulare il presente contratto di assicurazione, dichiarando di rivestire un "ruolo rilevante" nei confronti del Richiedente stesso.

A tale scopo la presente polizza viene stipulata dal Richiedente a copertura - nei limiti e alle condizioni in essa previsti - del pregiudizio economico che allo stesso possa derivare da uno degli eventi garantiti subiti dall'Assicurato.

Gli indennizzi liquidati a termini di polizza verranno versati unicamente al Richiedente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per la Società. Il Richiedente si impegna a sollevare la Società solvente da ogni eventuale pretesa che da chiunque e a qualsiasi titolo dovesse essere avanzata in relazione all'oggetto del presente contratto.

Relativamente alle garanzie offerte da ASSIMOCO S.p.A. l'Assicurato dichiara di acconsentire a che beneficiario delle prestazioni previste dalla polizza stessa sia il Richiedente, rinunciando espressamente al diritto di revocare tale designazione.

Il Richiedente \_\_\_\_\_ L'Assicurato \_\_\_\_\_

**COPERTURA ABBINATA A FINANZIAMENTO A RATA COSTANTE E DURATA VARIABILE**

La presente polizza viene emessa in abbinamento a un finanziamento a rata costante e durata variabile.

Il Richiedente dichiara di essere consapevole che eventuali future variazioni del tasso di interesse del finanziamento potrebbero determinare una durata del finanziamento stesso superiore alla durata contrattuale della polizza. In ogni caso le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Il Richiedente \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL SET INFORMATIVO**

IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DI AVER LETTO E COMPRESO E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL SET INFORMATIVO MOD. XXXXXXXXXXXX, COMPOSTO DA:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DANNI (DIP DANNI)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE VITA (DIP VITA)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO MULTIRISCHI (DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRESIVE DEL GLOSSARIO)
- FAC – SIMILE SCHEDA DI ADESIONE E DI PROPOSTA

Il Richiedente \_\_\_\_\_

**Il Richiedente dichiara:**

- di avere ricevuto dall'Intermediario, in fase precontrattuale, le informazioni ed i chiarimenti necessari a comprendere il contenuto del Contratto, come descritto nel Set Informativo;
- di essere stato informato della possibilità di ricevere via e-mail, in alternativa alla consegna in formato cartaceo, il Set Informativo e tutti i documenti ad esso correlati

Il Richiedente \_\_\_\_\_

Polizza emessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il 99/99/9999.

Il pagamento della rata di perfezionamento avverrà con valuta 99/99/9999

**Il prodotto è intermediato da Assicura Agenzia tramite la propria rete di collaboratori e tramite le Banche con le quali ha sottoscritto specifici accordi di collaborazione orizzontale.**

Il Richiedente \_\_\_\_\_ L'Intermediario \_\_\_\_\_



È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Assimoco S.p.A.  
Fax 02/26920266 - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* -  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.  
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

Assimoco Vita S.p.A. - Società a socio unico Assimoco S.p.A.  
Fax 02/26920886 - PEC: assimocovita@legalmail.it - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* -  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -  
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.







COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - \*Per fatturazione: Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

**Assimoco S.p.A.**

Fax 02/26920266 - PEC: [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it) - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* -  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U.  
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051  
Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

È un prodotto creato da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

**Assimoco Vita S.p.A.** - Società a socio unico Assimoco S.p.A.

Fax 02/26920886 - PEC: [assimocovita@legalmail.it](mailto:assimocovita@legalmail.it) - Capitale Sociale € 105.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 - R.E.A. n. 1451110 - P.I. n. 11259010152\* -  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 23.10.1990 -  
G.U. n. 279 del 29.11.1990 - Albo Imprese IVASS n. 1.00092  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A.